M_D ABBE6E3 REG2026 0115088 11-11-2026

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE
NAZIONALE
ARMAMENTI

DNA - R3 - 003

Direttiva per la codificazione dei materiali

EDIZIONE 2026

INDICE

1. PREMESSA ..... - 6 -

2. OBIETTIVI ..... - 6 -

3. RIFERIMENTI ..... - 7 -

4. RUOLI DELLE ARTICOLAZIONI COINVOLTE NELLA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ..... - 8 -

4.1. DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI – III REPARTO – 2° UFFICIO. ORGANO CENTRALE DI CODIFICAZIONE (OCC) ..... - 8 -
4.2. ORGANI LOGISTICI DI FORZA ARMATA PER LA CODIFICAZIONE (OLFAC) ..... - 8 -
4.3. ENTI DELL'A.D. ..... - 9 -
4.4. AGENZIE INTERNAZIONALI DI *PROCUREMENT* ..... - 10 -
4.5. OPERATORI ECONOMICI ..... - 10 -

5. DEFINZIONI ..... - 10 -

5.1. DEFINIZIONI DI CONCETTI SULLA CODIFICAZIONE RIPORTATI NEL DPR 90/2010 ..... - 11 -
5.2. DEFINIZIONI UFFICIALI NATO PER CONCETTI RELATIVI ALLA CODIFICAZIONE RIPRESI NELLA PRESENTE DIRETTIVA ..... - 12 -
5.3. DEFINIZIONE DI CONCETTI INTRODOTTI CON LA PRESENTE DIRETTIVA ..... - 15 -
5.4. *ITEM OF PRODUCTION* VS *ITEM OF SUPPLY* ..... - 16 -
5.5. NATO *STOCK NUMBER* (NSN) VS NUMERO UNIFICATO DI CODIFICAZIONE (NUC) ..... - 17 -

6. *ITER* PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ..... - 18 -

6.1. *ITER* DA CLAUSOLA *STANDARD* ..... - 18 -
A. Riunione preliminare sulla codificazione ..... - 18 -
B. Definizione delle Spare Part Codification List e approvazione da parte dell'Ente appaltante ..... - 19 -
C. Inserimento Liste di Screening su SIAC NG ..... - 20 -
D. Inserimento Liste di Codifica su SIAC NG ..... - 20 -
E. Assegnazione Numeri Unificati di Codificazione / NATO Stock Number ..... - 21 -
6.2. *ITER* CON INSERIMENTO DATI A CURA DELL'ENTE DELL'A.D. ..... - 21 -
6.3. *ITER* PER MATERIALE ACQUISITO TRAMITE AGENZIE INTERNAZIONALI DI *PROCUREMENT* ..... - 21 -

7. IDENTIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI ..... - 22 -

7.1. RICERCA DEI DATI IDENTIFICATIVI (GRUPPO – CLASSE E *ITEM NAME CODE*) ..... - 22 -
7.2. DATI IDENTIFICATIVI - *MASTER REQUIREMENTS CODE* (MRC) ..... - 22 -
7.3. *REFERENCES* ..... - 22 -
7.4. IREF0 ..... - 23 -
7.5. CODSP-23 ..... - 24 -

8. MARCATURA DEGLI ARTICOLI, ESTREMI NEI DOCUMENTI CONTABILI E PREZZO UNITARIO DI INVENTARIO - 24 -

8.1. MARCATURA DEGLI ARTICOLI ..... - 24 -
8.2. IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI NEI DOCUMENTI CONTABILI ..... - 24 -
8.3. PREZZO UNITARIO DI INVENTARIO ..... - 24 -

9. NUMERI DI CODIFICAZIONE AD USO NAZIONALE ..... - 24 -

9.1. SERIE 15U ..... - 25 -
9.2. SERIE 15S ..... - 25 -
9.3. SERIE 15R ..... - 25 -
9.4. SERIE AD USO DELLE FF.AA. ..... - 26 -

10. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ..... - 26 -

10.1. PROCEDURA DI ASSIGNNIIN ..... - 26 -
10.2. *DIRECT CODIFICATION* ..... - 26 -
10.3. COOPERAZIONE SULLA NSN *CANCELLATION* ..... - 27 -

11. MANUTENZIONE NUC E NSN ..... - 27 -

11.1. TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ..... - 27 -
11.2. MODALITÀ DI RICHIESTA PER ARTICOLI NAZIONALI ..... - 27 -
11.3. DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO ..... - 28 -

12. CODIFICA DI MATERIALE AFFERENTE A SISTEMI D'ARMA COMPLESSI ..... - 28 -

12.1. PROGETTI NAZIONALI ..... - 28 -

12.2. PROGETTI COMUNI E PROGETTI COMUNI NATO ..... - 28 -
13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI ..... - 28 -
13.1. MATERIALI COSTITUENTI BENI MOBILI REGISTRATI ..... - 28 -
13.2. MATERIALI ACQUISITI TRAMITE CONTRATTI DI LEASING ..... - 28 -
13.3. CODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI DESCRITTI IN SPECIFICHE TECNICHE E CAPITOLATI TECNICI ..... - 28 -
13.4. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI DI FACILE CONSUMO ..... - 29 -
13.5. CODIFICAZIONE DEI BENI IMMATERIALI ..... - 29 -
14. ASSEGNAZIONE NCAGE UTENZE *WEB APPLICATION* SIAC ..... - 29 -
14.1. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE NCAGE ..... - 29 -
14.2. RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DEL CODICE CEODIFE ..... - 30 -
14.3. RICHIESTE DI UTENZE PER LA WEB APPLICATION SIAC ..... - 30 -
15. FORMAZIONE CONTINUA E *TRAINING ON THE JOB* ..... - 30 -
15.1 PROFILI PROFESSIONALI E LIVELLI DI COMPETENZA ..... - 30 -
15.2 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DOCENZA ..... - 31 -
CLAUSOLA *STANDARD* DI CODIFICAZIONE – EDIZIONE 2026 ..... - 33 -
PROFILI DI CONOSCENZE E COMPETENZE PER IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SETTORE DELLA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ..... - 36 -

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo la presente direttiva DNA – R3 – 003 per la codificazione dei materiali che abroga e sostituisce la direttiva SGD-G-035.

La presente direttiva è pubblicata sul sito internet www.difesa.it nella sezione della Direzione Nazionale degli Armamenti.

Roma, 9 NOV. 2026

IL DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
Amm. Sq. Giacinto OTTAVIANI

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI

N. aggiunta o variante	Protocollo e data dell'aggiunta o della variante	Grado, nominativo e firma leggibile di chi effettua l'aggiunta o la variante	Data di inserimento dell'aggiunta o della variante

1. PREMESSA

La presente direttiva nasce dalla necessità di revisionare il quadro di disposizioni inerenti alla codificazione dei materiali.

Le principali innovazioni rispetto alle previgenti disposizioni riguardano:

- la definizione di ruoli e responsabilità per le articolazioni coinvolte nel processo (paragrafo 4);
- l'eliminazione della formula del "silenzio assenso" nella validazione delle liste di codifica e l'introduzione dell'obbligo della riunione preliminare sulla codifica (paragrafo 6.1);
- l'introduzione delle specifiche responsabilità per la codifica dei materiali acquisiti nell'ambito dei programmi internazionali (paragrafo 12.2);
- l'introduzione delle specifiche responsabilità per la codifica dei materiali acquisiti tramite agenzie internazionali di *procurement* (paragrafo 6.3);
- l'inserimento di precisazioni sulla marcatura dei materiali secondo le migliori pratiche NATO (paragrafo 8.1);
- l'inserimento di precisazioni rispetto alle indicazioni della codificazione nelle scritture contabili (paragrafi 8.2 e 8.3);
- la definizione delle procedure per la codificazione dei materiali prodotti in Italia su richiesta delle autorità dei paesi NATO e *partner* (paragrafo 10.1);
- la definizione delle modalità per il coordinamento della codificazione di materiale relativo a progetti comuni NATO o progetti nazionali (paragrafo 12);
- l'adozione di disposizioni specifiche per alcune tipologie di beni (paragrafo 13);
- la definizione dei livelli di formazione minimi e relativi percorsi di formazione per il personale che svolge le attività di codificazione (paragrafo 15).

In assoluta continuità con le previgenti previsioni sarà mantenuto l'allineamento tra la base dati dei numeri unificati di codificazione nazionali ed i NATO *Stock Number*. Tuttavia, per coprire le esigenze delle FF.AA. relative alla codificazione di materiale per il quale non può essere rilasciato un NATO *Stock Number* e nei casi in cui la codificazione definitiva sia rifiutata dai paesi esteri competenti o laddove non è opportuno condividere i dati codificativi con il NATO *Codification System* è adottata una codificazione esclusivamente nazionale.

Inoltre, al fine di semplificare le interazioni con i paesi che aderiscono al NATO *Codification System* – NCS e garantire le esigenze di precisione e rigore lessicale, con la presente direttiva si è preferito limitare i calchi linguistici ai soli casi in cui la traduzione in italiano sia già stata adottata con decreti ministeriali, regolamenti o norme primarie mantenendo gli originali termini ufficiali NATO in lingua inglese negli altri casi.

Infine, per pura scelta editoriale, si è preferito limitare il numero di allegati a quelli strettamente necessari all'implementazione della direttiva, demandando gli aspetti di dettaglio a disposizioni integrative da adottarsi a cura del Capo del 2° Ufficio del III Reparto e alla manualistica del *web application* "Sistema identificativo automatizzato centralizzato per la codifica NATO dei materiali" ad oggi nella versione "*Next Generation*" (SIAC NG).

2. OBIETTIVI

Ai sensi dell'art. 515 "Disposizioni generali sulla gestione dei materiali" la codificazione rientra tra le funzioni di gestione logistica dei materiali. La presente direttiva è finalizzata a disciplinare le attività di codificazione dei materiali inseriti nel ciclo logistico delle Forze Armate.

La codificazione dei materiali avviene secondo criteri di adattamento, forma e funzione (*fit, form and function*) e si orienta all'interoperabilità delle FF.AA. italiane con quelle dei paesi NATO e dei paesi *partner* che aderiscono al NATO *Codification System* – NCS.

Le attività di codificazione sono improntate ai principi di proporzionalità, semplificazione amministrativa e digitalizzazione, graduando gli adempimenti in funzione della complessità del materiale e delle esigenze di supporto logistico.

3. RIFERIMENTI

3.1. Leggi nazionali o atti aventi forza di legge

(1) D.lgs. 208/2011 "Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE" e s.m.i.

3.2. Regolamenti nazionali

(1) DPR 15 marzo 2010, N. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" e s.m.i, Libro terzo "Amministrazione e contabilità", Titolo I "Disciplina dell'amministrazione", Capo VIII "Gestione dei materiali" (artt. 515-520)

3.3. Decreti Ministeriali

(1) Decreto del Ministro della Difesa del 16 gennaio 2024 recante l'approvazione della "Direttiva generale per il *procurement militare* del Capo di stato maggiore della Difesa e del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti"

(2) Decreto del Ministro della Difesa del 20 marzo 2025 recante struttura della Direzione nazionale degli armamenti, del Segretariato generale della difesa e delle Direzioni generali

3.4. Accordi di Standardizzazione NATO

(1) STANAG 3150 Edizione 8 "*Codification - Uniform System of Supply Classification*", ratificato e implementato dall'Italia il 28 gennaio 1960 con f.n. SMD 3227827

(2) STANAG 3151 Edizione 10 "*Codification - Uniform System of Item Classification*" ratificato e implementato dall'Italia il 28 gennaio 1960 con f.n. SMD 3227827

(3) STANAG 4177 Edizione 5 "*Codification - Uniform System of data Acquisition*" ratificato e implementato dall'Italia il 02 dicembre 1985 con f.n. 421/81951/AC/301

(4) STANAG 4199 Edizione 4 "*Codification - Uniform System of Exchange of Materiel Management Data*" ratificato e implementato dall'Italia il 29 gennaio 1987 con f.n. 421/80194

(5) STANAG 4438 Edizione 2 "*Codification of Equipment - Uniform System of Dissemination of Data Associated With* NATO *Stock Numbers*" ratificato e implementato dall'Italia il 12 novembre 1992 con f.n. USG Prot.N423/4-71297/STANAG

(6) STANAG 2290 Edizione 3 "NATO *Unique Identification of Items*" ratificato dall'Italia il 18 settembre 2020 con f.n. M_D SSMD REG2020 0135448

(7) STANAG 4329 Edizione 5 "NATO *Standard Bar Code Handbook*" ratificato dall'Italia il 12 aprile 2019 con f.n. M_D SSMD REG2019 0065829

3.5. Raccomandazioni di Standardizzazione NATO

(1) STANREC 4782 Edizione 1 "NATO *Guidance on Unique Identification of Items*", implementato dall'Italia dal 01 febbraio 2025 con f.n. M_D ABBE6E3 REG2025 0015984 del 04 marzo 2025

3.6. Pubblicazioni NATO serie *Allied Codification Publication* (ACodP)

(1) ACodP-1 "NATO *manual on codification*"

(2) ACodP-2 "*The* NATO *supply classification handbook*" o "manuale H2" (disponibile su *tool web* gestito da NSPA https://eportal.nspa.nato.int/Codification/NCL/en/)

(3) ACodP-3 "NATO *item directory*" o "manuale H6" (disponibile su *tool web* gestito da NSPA https://eportal.nspa.nato.int/Codification/NCL/en/)

3.7. Altre pubblicazioni NATO

(1) AAITP-08 Edizione A "NATO *unique identification of items*"

(2) AAITP-09 Edizione A "NATO *standard bar code handbook*"

(3) AUIDP-1 Edizione A "NATO *guidance on unique identification of items*"

4. RUOLI DELLE ARTICOLAZIONI COINVOLTE NELLA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

4.1. Direzione Nazionale degli Armamenti – III Reparto – 2° Ufficio. Organo Centrale di Codificazione (OCC)

Nell'ambito del III Reparto della Direzione Nazionale degli Armamenti, "il 2° Ufficio Codificazione, Assicurazione di Qualità, Normazione Tecnica e Standardizzazione" è l'autorità nazionale in ambito di codifica dei materiali e svolge le funzioni di *National Codification Bureau* (NCB)[1] declinato quale "organo centrale" all'art. 520 "Classificazione e codificazione dei materiali" del DPR 90/2010 e "Organo Centrale di Codificazione" (OCC) all'art. 7, comma 2, lettera b) del D.M. Difesa 16 gennaio 2024.

In particolare, l'OCC:

a) rappresenta l'Italia nel Comitato Alleato AC/135 *Group of National Directors on Codification*;
b) cura i rapporti con i NCB dei paesi Alleati e dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese tecniche nel settore della codificazione dei materiali e partecipano a NATO *Codification System* (nel prosieguo semplicemente "paesi NATO e *partner*");
c) funge da punto di ingresso unico nazionale per le richieste di codificazione definitiva dei materiali provenienti dai paesi NATO e *partner* relative a materiali aventi *Design control authority* in Italia;
d) funge da punto di uscita unico nazionale per le richieste di codificazione definitiva dei materiali destinati alle FF.AA. italiane ed aventi *Design control authority* ubicata in un paese NATO o *partner*;
e) funge da punto di ingresso unico nazionale per le richieste di cancellazione dei NATO *Stock Number* dei quali l'Italia è utente provenienti dai paesi NATO e *partner* e sulla base del parere acquisito con procedura di silenzio assenso dagli Organi Logistici di Forza Armata per la Codificazione comunica al NATO *Codification System* la relativa posizione nazionale;
f) coordina con gli Organi Logistici di Forza Armata per la Codificazione le modalità implementative del NATO *Codification System*;
g) assicura l'assistenza su tematiche connesse al NATO *Codification System* agli operatori economici ubicati nel territorio nazionale;
h) cura la manutenzione della base dati nazionale dei numeri di codificazione e dei codici NCAGE;
i) assegna i codici NCAGE agli operatori economici registrati sul territorio nazionale adottando misure volte all'implementazione del principio di *data once* e all'interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);
j) assegna i codici CEODIFE alle aree organizzative omogenee dell'A.D.;
k) gestisce la *web application* "Sistema identificativo automatizzato centralizzato per la codifica NATO dei materiali" ad oggi nella versione "*Next Generation*" (SIAC NG) in concorso con il centro di esercizio dell'A.D. dove è residente e con il supporto sistemistico di azienda specializzata nel settore tramite apposito contratto di fornitura di servizi;
l) promuove la condivisione di buone pratiche tra tutte le articolazioni del Ministero della Difesa e gli operatori economici coinvolti nelle attività di codificazione dei materiali.

4.2. Organi Logistici di Forza Armata per la Codificazione (OLFAC)

In relazione agli ordinamenti di Forza armata e interforze presso le relative organizzazioni logistiche sono individuati gli Organi Logistici di Forza Armata per la Codificazione.

Tali articolazioni:

[1] Definito nella pubblicazione NATO ACodP-1 come "*A country's central authority responsible for the establishment and the maintenance of the NATO Codification System. It constitutes a mandatory interface for the National Armed Forces and NATO countries/NSPA for the exchange of codification data. The NCB represents its country in the Allied Committee 135 -AC/135-and is responsible for the application of national and international codification procedures*."

a) supportano l'OCC nelle attività a livello internazionale e nell'implementazione del NATO *Codification System*;
b) coordinano le attività nel settore della codificazione per la propria F.A. / per le articolazioni dell'area interforze;
c) hanno visibilità sulla *web application* SIAC delle interazioni con le articolazioni della propria F.A. / interforze;
d) esprimono il parere della F.A./interforze in merito alle richieste di cancellazione dei NATO *Stock Number* dei quali l'Italia è utente provenienti dai paesi NATO e *partner*;
e) supportano gli Enti dell'A.D. nella definizione delle *spare parts codification list* per i materiali destinati alla propria F.A. / articolazione interforze;
f) sono responsabili dei numeri di codificazione nazionale di cui al successivo sottoparagrafo 9.4;
g) assicurano la compatibilità tra gli applicativi gestionali in uso alla propria F.A. / interforze e la *web application* SIAC;
h) utilizzano il codice NCAGE in uso per la codificazione dei materiali descritti nelle specifiche tecniche;
i) partecipano alla definizione delle buone pratiche nel settore della codificazione dei materiali.

4.3. Enti dell'A.D.

Entrano a pieno titolo nelle attività di codificazione tutti gli Enti dell'A.D. che introducono materiali nel ciclo logistico delle FF.AA..
Tali articolazioni:
a) richiedono all'OCC il rilascio di un codice identificativo univoco (Codice Ente Organizzativo della Difesa CEODIFE) per poter operare sulla *web application* SIAC, designando un dirigente responsabile ed abilitando direttamente le utenze necessarie;
b) nell'ambito della valutazione delle offerte economiche per le proprie attività di *procurement* per le quali prevedono l'applicazione della clausola *standard*, valutano i costi da riconoscere al contraente per le attività connesse alla codifica (preparazione delle *spare parts codification lists* e inserimento dati sulla *web application* SIAC);
c) inseriscono nei contratti di fornitura stipulati la "Clausola *standard* di codificazione – Edizione 2026" provvedendo in particolare nell'ambito dell'esecuzione contrattuale a:
   - convocare la riunione preliminare sulla codificazione;
   - approvare – in maniera disgiunta alle modalità della *web application* SIAC – le *spare parts codification lists*;
   - validare i dati inseriti dall'appaltatore sulla *web application* SIAC, in modo che si generi la relativa istanza di codificazione verso OCC;
   - provvedere, eventualmente, alle indicazioni provenienti dall'NCB del paese NATO o partner nel caso di rigetto della richiesta di codificazione definitiva per materiali di origine estera;
d) assicurano supporto all'OCC nel caso di richieste di integrazione documentali su numeri unificati di codificazione già rilasciati;
e) individuano il responsabile per l'ente ed il personale delegato a provvedere alle attività di cui alla presente direttiva;
f) partecipano alle attività di condivisione delle buone pratiche.

In alternativa alle previsioni di cui alla precedente lettera b) gli enti dell'A.D. possono provvedere direttamente all'inserimento dei dati per le richieste di codifica nella *web application* SIAC.
Gli enti dell'A.D. che chiedono la codifica dei materiali sono responsabili ultimi **sotto tutti i profili** dei dati presenti nelle istanze presentate all'OCC e sono responsabili della custodia delle relative informazioni fino alla cancellazione definitiva del numero unificato di codificazione assegnato dall'OCC.

4.4. Agenzie internazionali di *procurement*

Nelle attività di codificazione le agenzie internazionali sono coinvolte ove ricevano mandato per attività di *procurement* da enti dell'A.D..

In tal caso, tenuto conto che l'implementazione del NATO *Codification System* è un aspetto prettamente nazionale, la presentazione all'OCC delle istanze di codifica è a carico dell'ente dell'A.D. che ha conferito mandato all'agenzia internazionale, significando che nell'atto di conferimento del mandato all'agenzia deve essere espressamente richiesto:

1) di inserire nel contratto con l'operatore economico la previsione di acquisire i dati e le informazioni previste dallo STANAG 4177;
2) di inserire una specifica clausola che impegni il fornitore ad inserire i dati nella *web application* SIAC, fatti salvi casi particolari dei paragrafi 6.2 e 6.3.

Sarà compito dell'ente dell'A.D. che ha conferito mandato all'agenzia provvedere alla validazione dei dati e alla presentazione dell'istanza all'OCC.

Previo accordo tra le parti, da formalizzare con il verbale di una riunione appositamente convocata, ovvero modalità più formali (accordo da sottoscriversi tra le parti), tra OCC, agenzia internazionale, ente dell'A.D. che ha dato mandato all'agenzia per attività di *procurement* ed OLFAC coinvolti, l'OCC potrà rilasciare un codice CEODIFE all'agenzia internazionale o sua sub-articolazione affinché sia la stessa agenzia a presentare le istanze per la codificazione definitiva dei materiali della fornitura.

N.B.: In nessun caso l'OCC rilascerà numeri unificati di codificazione in assenza della validazione (vedasi para 6.1.c e 6.1.d) da parte di un ente dell'A.D. o dell'agenzia internazionale.

4.5. Operatori economici

Gli operatori economici sono coinvolti nelle attività di codifica in quanto fornitori degli enti appaltanti dell'A.D. In tal caso dovranno attenersi alle attività previste dalla "Clausola *standard* di codificazione – Edizione 2026 (Allegato A)".

Per poter essere registrati sui *reference* (vedasi paragrafo 7.3) gli operatori economici saranno tenuti a fare richiesta di rilascio di un codice NCAGE (vedasi paragrafo 14.1).

N.B.: L'NCAGE costituisce un mero numero identificativo che non conferisce di per sé alcuna autorizzazione ad utilizzare il logo NATO né rappresenta forma alcuna di certificazione di sistema, prodotto o servizio.

Inoltre, per poter operare sulla *web application* SIAC gli operatori economici dovranno chiedere il rilascio delle utenze (vedasi paragrafo 14.3) e con l'assegnazione delle utenze, l'operatore economico si impegna a provvedere alla procedura di AssignNIIN di cui al successivo paragrafo 10.1.

5. DEFINZIONI

Nel seguente paragrafo si riportano:

- le definizioni relative a concetti espressi nel Capo VIII "Gestione dei materiali" del Titolo I "Disciplina dell'amministrazione" del Libro terzo "Amministrazione e contabilità" del DPR 15 marzo 2010, N. 90 che saranno associati all'eventuale terminologia ufficiale NATO in lingua inglese e relativa definizione;
- le definizioni ufficiali NATO e relativa traduzione per concetti derivanti dalla pubblicazione ACodP-1 "NATO *manual on codification*" ed utilizzati nella presente direttiva, per i quali, come riportato nelle premesse verrà utilizzata la terminologia ufficiale NATO in lingua inglese;
- definizioni di concetti introdotti con la presente direttiva.

5.1. Definizioni di concetti sulla codificazione riportati nel DPR 90/2010

Concetto	Definizione ufficiale NATO in lingua inglese (AcodP-1)	Traduzione in lingua italiana
Gruppo *Group*	*In codification, the first two digits of the NATO Supply Class permitting the grouping of items of supply in families.*	Nella codificazione, le prime due cifre della classe di fornitura NATO consentono il raggruppamento degli articoli di fornitura in famiglie.
Classe *Class*	*In codification, the last two digits identify the specific class within the specific group.*	Nella codificazione, le ultime due cifre identificano la classe specifica all'interno del gruppo specifico.
Gruppo e Classe NSC - *NATO Supply Class*	*A four-position code which identifies the supply classification of an item of supply identified under the NATO Codification System, an item of production and/or a homogeneous area of commodities in respect to their physical or performance characteristics. The first two digits identify the Supply Group and the last two digits identify the specific class within the specific group.*	Un codice a quattro cifre che identifica la classificazione di fornitura di un articolo di fornitura identificato secondo il Sistema di Codificazione NATO, di un articolo di produzione e/o di un'area omogenea di merci rispetto alle loro caratteristiche fisiche o prestazionali. Le prime due cifre identificano il Gruppo di Fornitura e le ultime due cifre identificano la classe specifica all'interno del gruppo specifico.
NATO *Supply Classification System*	*System to facilitate Supply Management by grouping items of supply into groups (families) and further dividing them into classes (sub-families) each of which covers an area of related items of similar use or uniform management category. The system utilises a four digit numbering structure. The first two digits identify the group, the last two digits identify the class within the group.*	Sistema per facilitare la gestione degli approvvigionamenti, raggruppando gli articoli in gruppi e suddividendoli ulteriormente in classi, ciascuna delle quali copre un'area di articoli correlati di uso simile o categoria di gestione uniforme. Il sistema utilizza una struttura di numerazione a quattro cifre. Le prime due cifre identificano il gruppo, le ultime due cifre identificano la classe all'interno del gruppo.
NATO *Item Identification Number* (NIIN)	*A number assigned by a country to each approved item identification under the NATO Codification System. It consists of the two digit code for NCB followed by a seven digit non-significant number.*	Un numero assegnato da un NCB nell'ambito del NATO *Codification System*. Consiste nel codice NCB a due cifre seguito da un numero non significativo di sette cifre.

5.2. Definizioni ufficiali NATO per concetti relativi alla codificazione ripresi nella presente direttiva

Concetto	Definizione ufficiale NATO in lingua inglese (AcodP-1)	Traduzione in lingua italiana
Design control authority	*The individual, company, firm, corporation, designing authority or government department which controls the design, characteristics and production of an item by means of its engineering drawings, specifications and inspection requirements.*	L'autorità di progettazione o il dipartimento governativo che controlla la progettazione, le caratteristiche e la produzione di un articolo mediante i relativi disegni tecnici, le specifiche e i requisiti di ispezione.
National Codification Bureau – NCB Organo Centrale di Codificazione (OCC)	*A country's central authority responsible for the establishment and the maintenance of the NATO Codification System. It constitutes a mandatory interface for the National Armed Forces and NATO countries/NSPA for the exchange of codification data.* *The NCB represents its country in the Allied Committee 135 - AC/135-and is responsible for the application of national and international codification procedures.*	L'organismo centrale di un Paese responsabile dell'istituzione e del mantenimento del NATO *Codification System*. Costituisce un'interfaccia obbligatoria tra le Forze Armate Nazionali e i Paesi NATO/NSPA per lo scambio di dati di codificazione. L'Organo Centrale di Codificazione rappresenta il proprio Paese nel Comitato Alleato 135 (AC/135) ed è responsabile dell'applicazione delle procedure di codificazione nazionali e internazionali.
Item Name	*The first basic element of an item identification for an item of supply, selected and delimited where necessary, to establish a basic concept of the item or of the group of related items of supply to which it belongs.* *When appropriate, it will be an Approved Item Name (AIN) or, if not available, it can be a Non Approved Item Name (NAIN).*	Il primo elemento fondamentale per l'identificazione di un articolo di fornitura, selezionato e delimitato ove necessario, per definire un concetto di base dell'articolo o del gruppo di articoli di fornitura correlati a cui appartiene. Se opportuno, si tratterà di una denominazione approvata (AIN) o, se non disponibile, di una denominazione non approvata (NAIN).
Approved Item Name -AIN	*An Approved Item Name is the one that is officially selected and carefully delimited to designate a family of items of supply with similar characteristics mostly determined by a definition.*	Denominazione ufficialmente selezionata per designare una famiglia di articoli di fornitura con caratteristiche simili determinate principalmente da una definizione.
Non Approved Item Name - NAIN	*When an Approved Item Name is not available, the part name given to the item of production*	Denominazione specificatamente individuata dal competente *National*

	by its manufacturer, or a NCB according to professional practice, will be used as a Non Approved Item Name.	*Codification Bureau* nei casi in cui non esista un *Approved Item Name -AIN.*
INC – *Item Name Code*	*A code which identifies each name in the NATO Codification System. Each approved item name is assigned an individual code. Each non-approved item name is assigned code 77777.*	Un codice che identifica ogni *Approved Item Name -AIN* nel Sistema di Codificazione NATO. A ogni nome di articolo approvato viene assegnato un codice individuale. Ad ogni *Non Approved Item Name - NAIN* viene assegnato il codice 77777.
Item of production	*An item of production consists of those parts or objects grouped under the same manufacturer reference number, conforming to the same engineering drawings, specifications and inspection tests.*	Un articolo di produzione è costituito da quelle parti o oggetti raggruppati sotto lo stesso numero di riferimento del produttore, conformi agli stessi disegni tecnici, specifiche e prove di collaudo. Difatti esso rappresenta un oggetto o gruppo di oggetti identificati univocamente da un costruttore tramite disegni o specifiche tecniche.
Item of supply	*An object or group of objects which has been defined by a qualified logistic service to meet a specific requirement. The exact determination of an item of supply depends on technical and logistical considerations on the basis of which the user specifies the characteristics and tolerances of his concept in the broadest possible terms compatible with his own essential needs.*	Un oggetto o un gruppo di oggetti definito da un servizio logistico qualificato per soddisfare un requisito specifico. La determinazione esatta di un articolo di fornitura dipende da considerazioni tecniche e logistiche, sulla base delle quali l'utente specifica le caratteristiche e le tolleranze del suo progetto nei termini più ampi possibili, compatibili con le proprie esigenze essenziali. Difatti esso rappresenta un gruppo di oggetti che un'autorità logistica riconosce rispondere al medesimo requisito, garantendo l'intercambiabilità secondo i criteri di *fit, form and function*.
NATO *Master Catalogue of References for Logistics* – NMCRL	*It is a bi-monthly offline publication (NMCRL-OFFLINE) besides a daily updated online application (NMCRLWEB) comprising the NATO Stock Numbers of all NATO nations and those of sponsored non-NATO nations.*	Archivio dati pubblicato da NSPA nel quale sono presenti i dati di tutti i NATO *Stock Number* rilasciati nell'ambito del NATO *Codification System.* L'NMCRL è uno strumento fondamentale per i codificatori, che permette di verificare se un

	It contains identification data of the items of production and the list of the user nations in addition to the information identifying the manufacturers and the sources of supply associated to these NSNs. The NMCRL is a basic tool for codifiers to determine if an item has already been identified in another nation and for logisticians to determine the sources of supply for a given item, and other user nations to allow cross servicing.	articolo è già stato identificato in un'altra nazione, per i responsabili della logistica, che consente di individuare le fonti di approvvigionamento per un determinato articolo, e per le altre nazioni utilizzatrici, che permette lo scambio di servizi.
Master Requirement Code (MRC)	*A code assigned to each different approved IIG requirement. The MRC serves to identify the item characteristic defined by the requirement.*	Un codice assegnato a ciascun requisito identificativo approvato. L'MRC serve a identificare la caratteristica dell'elemento definita dal requisito.
NATO *Commercial And Government Entity Code* (NCAGE)	*A code which identifies manufacturers or organizations considered as manufacturers.*	Il codice NCAGE (NATO *Commercial and Governament Entity Code*) è il presupposto indispensabile per l'identificazione univoca di un produttore, fornitore o organismo all'interno del sistema di codificazione NATO. Il codice NCAGE è usato per altri scopi dai paesi che aderiscono al NATO *Codification System*.
NATO *Stock Number* NSN	*A number assigned by a NCB to an approved item. It consists of the four digit NATO Supply Class -NSC- and the nine digit assigned NATO Item Identification Number -NIIN.*	Un numero assegnato da un NCB a un articolo approvato. È composto dal gruppo e classe di quattro cifre e dal numero di identificazione dell'articolo NATO (NIIN) di nove cifre.
Reference Number	*A number, limited to 60 characters, used to identify an item of production or, either by itself or in conjunction with other reference numbers, to identify an item of supply. Includes manufacturers part, drawing, model, type, source-controlling numbers, the manufacturers trade name when the manufacturer identifies the item by trade*	Un numero, limitato a 60 caratteri, utilizzato per identificare un articolo di produzione o, da solo o in combinazione con altri numeri di riferimento, per identificare un articolo di fornitura. Include i numeri di parte, disegno, modello, tipo e di controllo della fonte del produttore, il nome commerciale del produttore, le specifiche o i numeri di parte,

	name only, NATO stock numbers, specification or standard part, drawing, or type numbers.	disegno o tipo *standard*.
AssignNIIN	*Requests for NSN allocation from NATO and partner countries.*	Richieste di assegnazione di NSN provenienti dai paesi NATO e partner.
Codification Contract Clause - CCC	*Clause included in contracts for the procurement of equipment and spare parts requiring the contractor to provide the technical data required for item identification (engineering drawings, specifications and, related documentation) and, if required, preparation of draft item identifications.*	Clausola inclusa nei contratti per la fornitura di attrezzature e pezzi di ricambio che impone all'appaltatore di fornire i dati tecnici necessari per l'identificazione degli articoli (disegni tecnici, specifiche e relativa documentazione) e, se richiesto, di predisporre bozze di identificazione degli articoli.
Codification	*The fundamental system for the establishment of a single supply language to identify, classify, number, record manufacturing sources and maintain a current record file of items of supply to provide a management tool for logistics.*	Il sistema fondamentale per la creazione di un linguaggio unico di fornitura per identificare, classificare, numerare e registrare le fonti di produzione e mantenere un archivio aggiornato degli articoli di fornitura, fornendo così uno strumento di gestione per la logistica.
Direct Codification	*The terminology "direct codification" is used to indicate that requests for codification services are submitted by sending an Initial Provisioning List (IPL) and processed as national identification requests*	La terminologia *direct codification* indica che le richieste di servizi di codificazione vengono presentate tramite l'invio di una Lista di Fornitura Iniziale (IPL) e elaborate come richieste di identificazione nazionale.
NATO Codification System - NCS	*The system explained by the texts and details of agreements of STANAGs 3150 and 3151 which provide for uniform systems for supply classification and item identification.*	Il sistema è spiegato dai testi e dai dettagli degli accordi STANAG 3150 e 3151 che prevedono sistemi uniformi per la classificazione delle forniture e l'identificazione degli articoli.

5.3. Definizione di concetti introdotti con la presente direttiva

Concetto	
CEODIFE	Codice numerico di sei cifre rilasciato dall'OCC per identificare univocamente nel SIAC un Ente dell'A.D. o sua articolazione.
Numero di Codificazione	Un codice che identifica nel sistema di codificazione nazionale un *item of supply*.
Numero Unificato di	Un numero di Codificazione assegnato dall'OCC ed utilizzabile da

Codificazione - NUC	tutte le FF.AA. nazionali.
Dati identificativi (precedentemente raggruppati nella scheda CM-03)	Insieme dei *Master Requirements Code* (MRC) che identificano un singolo requisito o caratteristica (fisica, prestazionale, elettrica, ecc.) e si aggiungono al descrittore dell'INC per definire univocamente un *item of supply* per i suoi attributi specifici.
Dati gestionali (precedentemente raggruppati nella scheda GM-02)	Dati gestionali registrati per i Numeri Unificati di Codificazione in aderenza alle disposizioni normative nazionali.
SIAC	Sistema Informativo Automatizzato Centralizzato. *Web application* nazionale per le attività di codificazione.
OLFAC	Organi Logistici di Forza Armata per la Codificazione.

5.4. *Item of Production* vs *Item of Supply*

Il concetto base del NATO *Codification System* è rappresentato dall'***item of supply*** (precedentemente trasposto in italiano come "articolo di rifornimento") la cui definizione ufficiale NATO è "*An object or group of objects which has been defined by a qualified logistic service to meet a specific requirement. The exact determination of an item of supply depends on technical and logistical considerations on the basis of which the user specifies the characteristics and tolerances of his concept in the broadest possible terms compatible with his own essential needs*". Difatti esso rappresenta un gruppo di oggetti che un'autorità logistica riconosce rispondere al medesimo requisito, garantendo l'intercambiabilità secondo i criteri di *fit, form and function*. Nel NATO *Codification System* un *item of supply* è definito dai suoi dati identificativi: gruppo e classe (GRCL), *Item Name Code* (INC) e *Master Requirements Code* (MRC), come specificato ai successivi paragrafi 7.1 e 7.2.

Al concetto di *item of supply* si affianca quello di ***item of production*** (precedentemente trasposto in italiano come "articolo di produzione") la cui definizione ufficiale NATO è "*An item of production consists of those parts or objects grouped under the same manufacturer reference number, conforming to the same engineering drawings, specifications and inspection tests*". Difatti esso rappresenta un oggetto o gruppo di oggetti identificati univocamente da un costruttore tramite disegni o specifiche tecniche. Nel NATO *Codification System* un *item of production* è definito dai suoi *reference*, come specificato al successivo paragrafo 7.3.

Allo stesso *item of supply* possono essere associati uno o più *item of production*.
Parimenti, lo stesso *item of production* può essere iscritto in più *item of supply*.

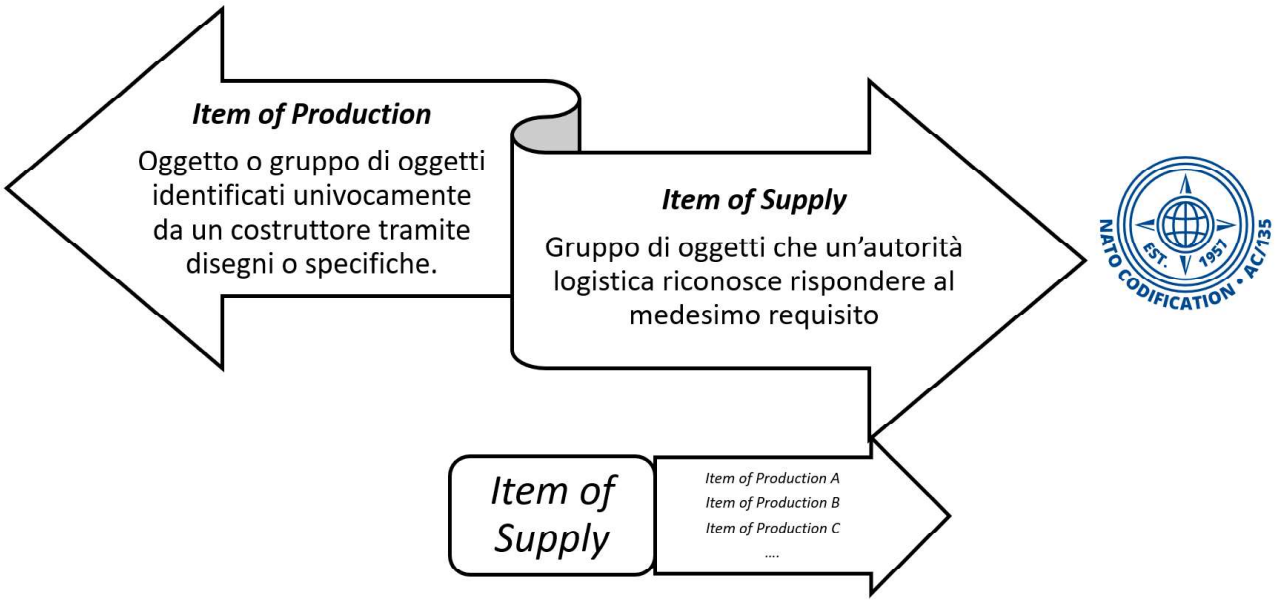


Figura 1: Concetti di *item of production* (singolo *reference primario*) e *item of supply* (requisito derivante dai codici Gruppo e Classe, INC e MRC definiti per il NATO *Stock Number*).

5.5. NATO *Stock Number* (NSN) vs Numero Unificato di Codificazione (NUC)

L'elemento di base del NATO *Codification System* è rappresentato dal **NATO *Stock Number* (NSN)** definito come "*A number assigned by a NCB to an approved item. It consists of the four digit NATO Supply Class -NSC- and the nine digit assigned NATO Item Identification Number - NIIN*". Esso consta di un codice numerico a 13 cifre di cui:

- le prime 4 identificano il gruppo e la classe (vedasi paragrafo 7.1);
- le successive 2 identificano il codice NATO dell'NCB (15 per l'Italia; elenco disponibile nel *printout* https://www.nato.int/structur/AC/135/data/pdf/NCS_codes_chart.pdf);
- le ultime 7 cifre rappresentano il numero progressivo dell'NCB che ha rilasciato il NSN.

L'insieme del codice identificativo dell'NCB e del numero progressivo sono anche designate come NATO *Item Identification Number* (NIIN).

	NATO *Item Identification Number* (NIIN)	
1005	**15**	**1234567**
NATO *Supply Classification Code*	Codice identificativo della nazione di rilascio	Numero progressivo
Gruppo e Classe	NATO *Code for National Codification Bureau*	Prima cifra sostituita con un carattere per i NUC ad uso esclusivo nazionale
Pubblicazione ACodP-2 o H2 (sostituita dal *tool* https://eportal.nspa.nato.int/Codification/NCL/en/)	Elenco nel *printout* https://www.nato.int/structur/AC/135/data/pdf/NCS_codes_chart.pdf	

Figura 2: Schema rappresentativo della composizione del NATO *Stock Number*.

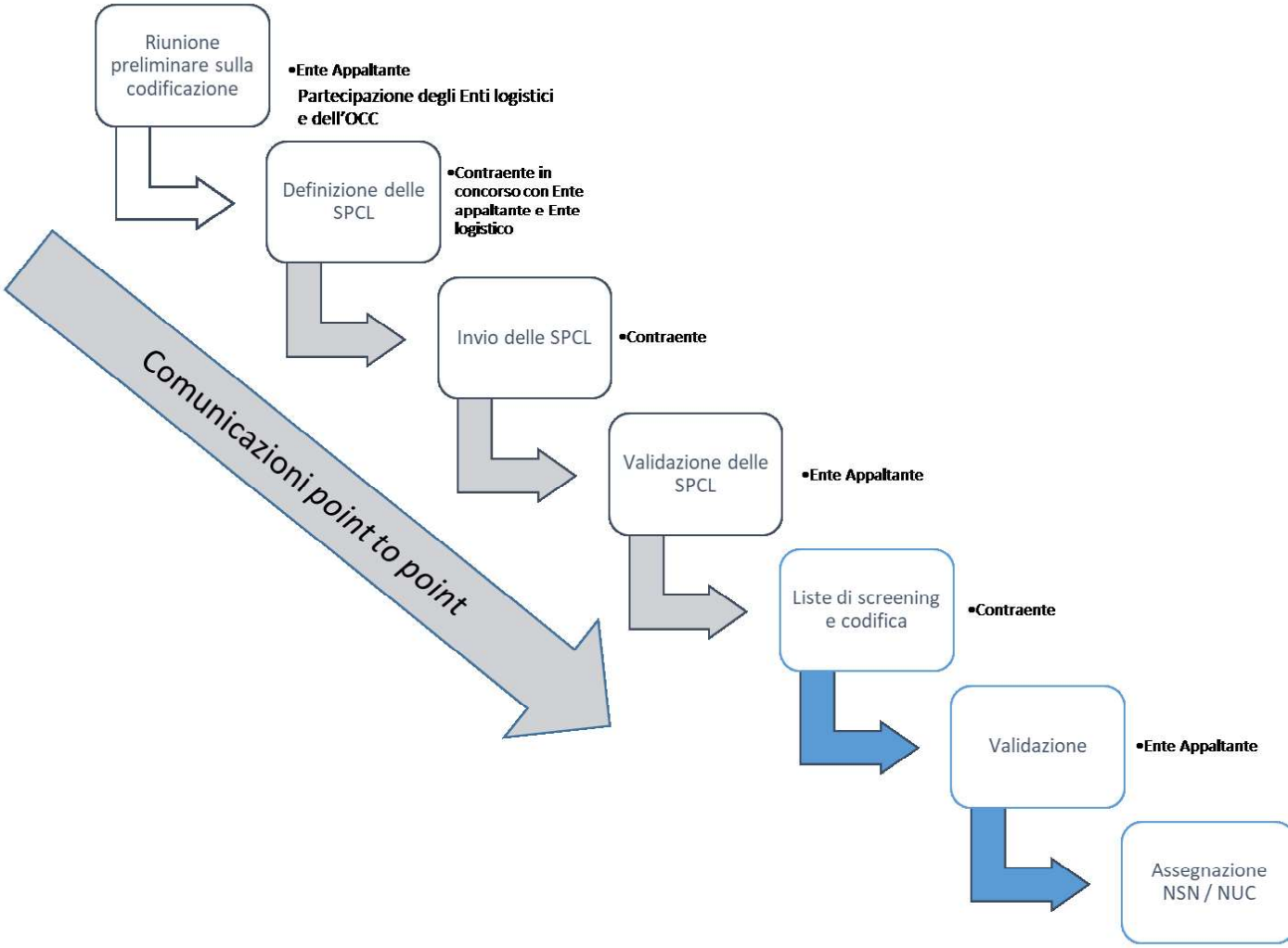
Quale linea generale un NATO *Stock Number* identifica univocamente un *item of supply*. Alle 13 cifre in chiaro sono associati il codice INC del NSN (vedasi successivo paragrafo 7.1), i dati identificativi - *Master Requirement Code* (vedasi successivo paragrafo 7.2) e *reference* (vedasi successivo paragrafo 7.3).

Tutti i NSN rilasciati nel NATO *Codification System* sono pubblicati, comprensivi di dati identificativi e *reference*, sul NATO *Master Catalogue of References for Logistics* (NMCRL) gestito da NSPA.

Il **Numero Unificato di Codificazione** rappresenta invece il numero rilasciato dall'OCC per la codificazione dei materiali ai sensi del DPR 90/2010. La linea generale adottata dall'Italia è quella di utilizzare per la codificazione nazionale i NATO *Stock Number*, aggiungendo agli stessi i dati di gestione nazionale, quali ad esempio il "prezzo unitario di inventario".
Tuttavia, in alcuni e ben specifici casi può essere opportuno disporre di numeri di codificazione ad uso esclusivo nazionale. Tali casi sono disciplinati nel successivo paragrafo 9. Il formato rimane comunque a 13 caratteri sostituendo con una lettera la prima cifra del numero progressivo.

6. *ITER* PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

6.1. *Iter* da clausola *standard*



L'*iter* di codificazione ordinario si attiva con l'avvio dell'esecuzione dell'atto negoziale che include la Clausola *Standard* di Codificazione. Il processo si articola nelle fasi successive di seguito descritte:

A. Riunione preliminare sulla codificazione
   All'avvio dell'esecuzione contrattuale il Responsabile Unico del Progetto, ovvero il Direttore dell'Esecuzione se nominato, convoca la riunione preliminare sulla codificazione.
   Per i contratti derivanti da lettere di mandato per materiale connesso ai sistemi d'arma, l'Ente appaltante invita alla riunione preliminare anche gli OLFAC competenti.
   Durante la riunione preliminare l'Ente appaltante:

- si assicura che le attività da porre in essere da parte del Contraente siano dallo stesso conosciute;
- comunica al Contraente i codici CEODIFE da inserire nel SIAC per predisporre le richieste di codifica del materiale corrispondenti all'articolazione dell'A.D. che interverrà nel processo di validazione delle liste[2] e quella che potrà avere visione complessiva dell'*iter*[3];
- definisce, eventualmente in concorso con gli OLFAC competenti, i livelli di dettaglio con cui il Contraente dovrà predisporre le *Spare Part Codification List*, in funzione dei requisiti manutentivi e logistici e secondo la struttura analitica che sarà riportata nella documentazione tecnica propria del materiale e le relative modalità di supporto logistico nel ciclo di vita;
- verifica l'eventuale necessità di richiedere Numeri Unificati di Codificazione serie 15R (vedasi paragrafo 9.3) e, nel caso, ne dà immediata comunicazione all'OCC.

La riunione potrà avvenire anche in modalità videoconferenza.
Della riunione preliminare è informato l'OCC che potrà chiedere successivamente copia del relativo verbale in caso emergessero criticità nel prosieguo dell'*iter*.
La riunione preliminare può essere sostituita da uno scambio documentale in forma scritta, fermo restando il coordinamento tra stazione appaltante e fornitore.

B. Definizione delle *Spare Part Codification List* e approvazione da parte dell'Ente appaltante
Sulla base degli esiti della riunione preliminare il Contraente predisporrà le liste degli articoli da codificare entro i termini fissati nel contratto.
Il materiale da codificare sarà suddiviso per paese dove risiede la *Design control authority*. In particolare:
1) per il materiale avente *Design control authority* nei paesi NATO e *Tier* 2 che aderiscono al NATO *Codification System* dovranno essere indicati in una o più "liste estere";
2) Per i materiali aventi *Design control authority* in Italia o in paesi non-NATO e non *Tier* 2 i materiali dovranno essere riportati in una o più liste italiane.

L'aggregazione dei materiali nelle liste deve ispirarsi a principi di comunanza merceologica e di impiego.
In tutti i casi il materiale indicato nelle *Spare Part Codification List* deve già riportare il Gruppo e la Classe, il relativo codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata e, laddove già assegnato, il relativo Numero Unificato di Codificazione specificando se "sussiste" o "non sussiste" la necessità di aggiornare i relativi dati[4].
L'Ente appaltante NON approverà *Spare Part Codification List* in assenza di denominazioni NATO approvate.
Laddove l'Ente appaltante non riuscisse a definire il codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata potrà chiedere assistenza all'OCC che, valutati i criteri manutentivi e logistici identificati nella riunione preliminare, verificato che non si tratti di materiale che si esaurisce contestualmente all'uso e che effettivamente non esista una denominazione NATO approvata, ovvero che non sia possibile procedere con una denominazione NATO approvata e un opportuno *Master Requirements Code* (MRC), definisce una denominazione non approvata da utilizzare.

[2] Che sarà ridenominata sul SIAC come "Codice CEODIFE dell'Ufficio del DEC [Validazione Liste]".
[3] Che sarà ridenominata sul SIAC come "Codice CEODIFE generico della Stazione appaltante [Visualizzazione Liste]".
[4] Il mero aggiornamento del "prezzo unitario di inventario" **NON comporta** la necessità di aggiornamento dei dati codificativi.

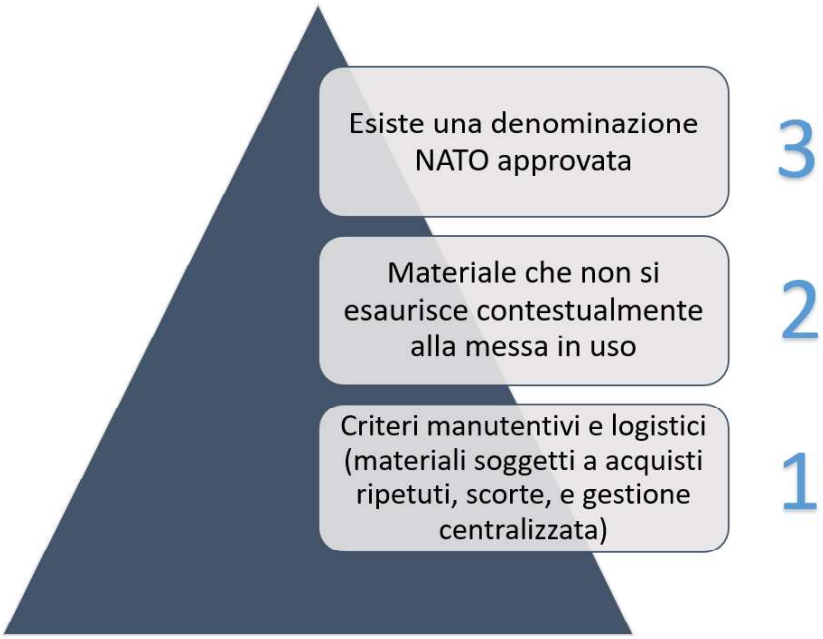


Figura 3: Flusso logico per la verifica delle *Spare Part List for Codification*.

C. Inserimento Liste di *Screening* su SIAC NG

Una volta approvate le *Spare Part Codification List*, il Contraente inserisce nella *web application* SIAC i dati relativi agli articoli inseriti nelle stesse ai fini dello svolgimento delle attività di *screening*.

In ogni caso, nelle liste di *screening* non devono essere inseriti i dati riferiti a materiale già in possesso di NUC laddove non sia necessario aggiornare i relativi dati (vedasi nota a piè di pagina n. 4).

Il delegato dell'Ente appaltante valida le liste sulla *web application* SIAC e predispone la formale richiesta all'OCC per le attività di *screening* finalizzate a verificare se gli articoli sono già codificati nel sistema NATO.

L'OCC comunicherà all'Ente appaltante e al contraente i risultati delle attività di *screening* per la predisposizione, ove necessario, delle liste di codifica.

D. Inserimento Liste di Codifica su SIAC NG

Per gli articoli non ancora codificati (o che richiedono aggiornamento), il Contraente deve inserire su SIAC i dati identificativi[5] (*Master Requirements Code*) e i dati nazionali di gestione[6].

Per le liste estere dovranno inoltre essere inseriti i dati di tracciabilità, in lingua inglese, e inserita la relativa documentazione tecnica (disegni, *datasheet* o estratti di catalogo), sempre in lingua inglese, da cui si evinca:

- il riferimento alla *Design control authority*;
- il P/N definito dalla *Design control authority*;
- gli elementi necessari all'individuazione della denominazione NATO approvata e dei principali dati caratteristici.

Foto, fatture o distinte di spedizione, o altra documentazione creata artificialmente dal fornitore NON SONO idonee ad identificare e definire la tracciabilità dei prodotti. L'ACodP-1 sottolinea che è responsabilità del Paese acquirente (tramite il proprio NCB) assicurarsi che i contratti includano clausole che obblighino il *supplier* a fornire i dati tecnici necessari per l'identificazione.

[5] Ovvero l'elenco dei *Master Requirements Code* (MRC) debitamente selezionati e compilati in lingua italiana e lingua inglese. Tali dati erano in precedenza aggregati nella "scheda CM-03".

[6] Tali dati erano in precedenza aggregati nella "scheda GM-02".

Il delegato dell'Ente appaltante valida li liste sulla *web application* SIAC e predispone la formale richiesta all'OCC per le attività di codifica.
Le attività di *screening* e codifica possono avvenire in una sola *tranche* con l'invio delle "Liste di *screening* e codifica". Restano salve le altre indicazioni.

E. Assegnazione Numeri Unificati di Codificazione / NATO *Stock Number*
Verificati i dati l'OCC provvederà a rilasciare i Numeri Unificati di Codificazione che:
- per il materiale avente *Design control authority* in Italia coincideranno con i NATO *Stock Number*;
- per il materiale avente *Design control authority* con sede in un paese NATO o *Tier* 2 saranno della serie 15U, nelle more dell'assegnazione del NATO *Stock Number* definitivo da parte dell'NCB estero competente (vedasi paragrafo 9.1). Laddove l'NCB del paese NATO o *partner* ove ha sede la *Design control authority* non dovesse rilasciare il relativo NATO *Stock Number*, il numero unificato di codificazione serie 15U rimarrà attivo quale numero unificato ad uso esclusivo nazionale. Resta salva la facoltà dell'ente dell'A.D. che aveva originariamente chiesto la codificazione di provvedere ad una nuova richiesta di codifica facendo propria nella stessa le indicazioni fornite dall'NCB del paese NATO o *partner* all'atto del rigetto.

6.2. *Iter* con inserimento dati a cura dell'Ente dell'A.D.

In deroga alla procedura *standard* che vede il Contraente come principale attore nell'inserimento dei dati e gli Enti dell'A.D. responsabili della richiesta, questi ultimi possono autonomamente predisporre le istanze di codificazione.
Tale modalità è fortemente consigliata in caso di acquisti a dettaglio da parte degli enti periferici.

6.3. *Iter* per materiale acquisito tramite agenzie internazionali di *procurement*

Nel caso di acquisizione di materiale tramite agenzie internazionali di *procurement* non sempre è possibile prevedere che le stesse adottino clausole specifiche, soprattutto nei casi in cui acquisiscono il materiale con lo stesso strumento per le esigenze di più paesi.
Tuttavia le disposizioni del DPR 90/2010 e esigenze logistiche delle FF.AA. impongono che il materiale sia codificato prima dell'immissione nel ciclo logistico.
Al riguardo, tenuto conto che l'implementazione del NATO *Codification System* è un aspetto prettamente nazionale, la presentazione all'OCC delle istanze di codifica sarà a carico dell'ente dell'A.D. che ha conferito mandato all'agenzia internazionale, significando che nel mandato deve essere espressamente richiesto di inserire nel contratto con l'operatore economico la previsione di acquisire i dati e le informazioni previste dallo STANAG 4177 e una clausola che impegni il fornitore ad inserire i dati nella *web application* SIAC.
La validazione delle liste sul SIAC e l'invio delle istanze per la codificazione definitiva sarà a cura dell'ente dell'A.D. che ha conferito mandato all'agenzia internazionale ovvero, previo accordo tra le parti, da assumersi nell'ambito di una riunione formalmente verbalizzata ovvero modalità più formali, tra OCC, agenzia internazionale, ente dell'A.D. che ha dato mandato all'agenzia per attività di *procurement* e OLFAC coinvolti. Tale onere potrà essere delegato ad altro ente dell'A.D. che interviene nell'ambito dell'acquisizione del materiale o assunto direttamente dall'agenzia internazionale.
È comunque data la possibilità, per i programmi gestiti tramite agenzie internazionali di *procurement*, di far eseguire le attività di codificazione all'agenzia stessa ovvero alla Direzione competente tramite il *National Programme Coordinator*, secondo le responsabilità definite negli accordi di programma, fermo restando il ruolo di supervisione dell'OCC.

N.B.: In nessun caso l'OCC rilascerà numeri unificati di codificazione in assenza della validazione da parte di un ente dell'A.D. o dell'agenzia internazionale.

7. IDENTIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI

L'identificazione dell'articolo di rifornimento è il processo fondamentale della codificazione e consiste nel nucleo minimo di dati necessari a stabilire le caratteristiche essenziali che conferiscono all'articolo un carattere unico, differenziandolo da ogni altro.
L'identificazione deve comprendere obbligatoriamente una denominazione, una Classe NATO e almeno un riferimento (*reference*) primario.

7.1. Ricerca dei dati identificativi (Gruppo – Classe e *Item Name Code*)

La corretta classificazione e denominazione dell'articolo sono i primi passi dell'*iter* identificativo:

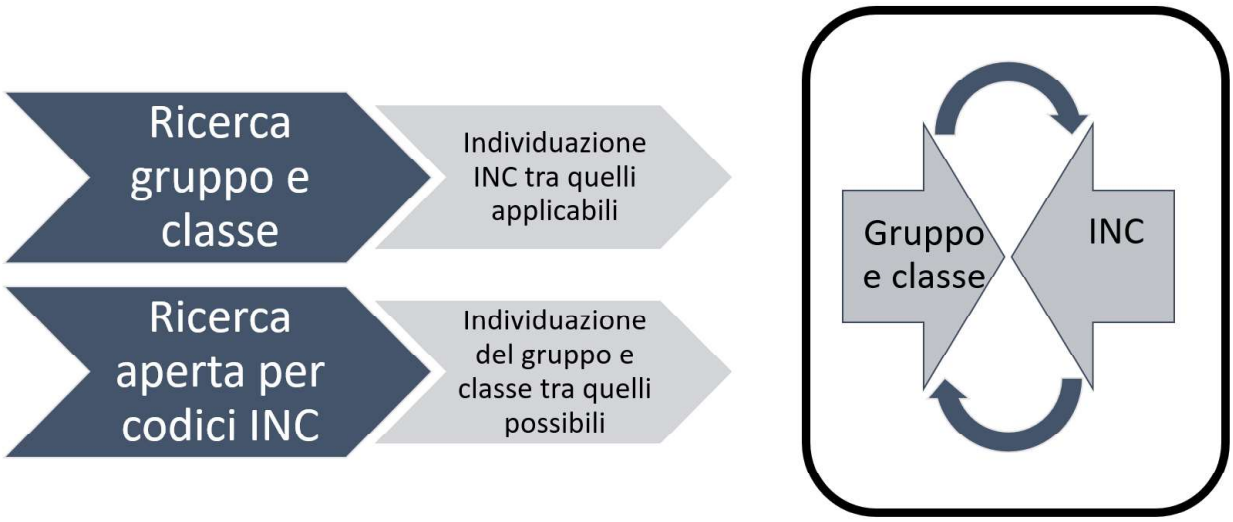


Figura 4: Processo logico per l'individuazione del codice INC a partire dal Gruppo e Classe e viceversa.

- Gruppo e Classe (GRCL): la classificazione NATO (NCS) utilizza una struttura a quattro cifre. Le prime due cifre identificano il Gruppo (famiglia merceologica ampia), mentre le ultime due cifre identificano la Classe (sottofamiglia omogenea per caratteristiche fisiche, prestazioni o impiego). L'elenco completo dei Gruppi e Classi è riportato nella pubblicazione ACodP-2 "*The* NATO *supply classification handbook*" o "manuale H2" (disponibile su *tool web* gestito da NSPA https://eportal.nspa.nato.int/Codification/NCL/en/)
- *Item Name Code* (INC): È un codice di cinque cifre che identifica univocamente ogni nome nel sistema NATO. L'elenco completo degli INC è riportato nella pubblicazione ACodP-3 "NATO *item directory*" o "manuale H6" (disponibile su *tool web* gestito da NSPA https://eportal.nspa.nato.int/Codification/NCL/en/).

7.2. Dati identificativi - *Master Requirements Code* (MRC)

I *Master Requirements Code* (MRC) sono codici alfanumerici di 4 cifre che identificano un singolo requisito o caratteristica (fisica, prestazionale, elettrica, ecc.) e si aggiungono al descrittore dell'INC per definire univocamente un *item of supply* per i suoi attributi specifici.

7.3. *References*

Il "*Reference Number*" è l'espressione alfanumerica che distingue un articolo di produzione. Esso corrisponde al *part number* assegnato dal costruttore o in generale al codice identificativo dell'articolo di produzione assegnato dalla *Design control authority*.

– *Reference Primario*: È obbligatorio e identifica un *item of production* iscritto nel concetto definito per l'*item of supply*. Esso deve riferirsi all'effettiva *Design control authority*;
– *References Secondari*: Possono essere aggiunti per fornire ulteriori informazioni gestionali, come ad esempio i fornitori del materiale.

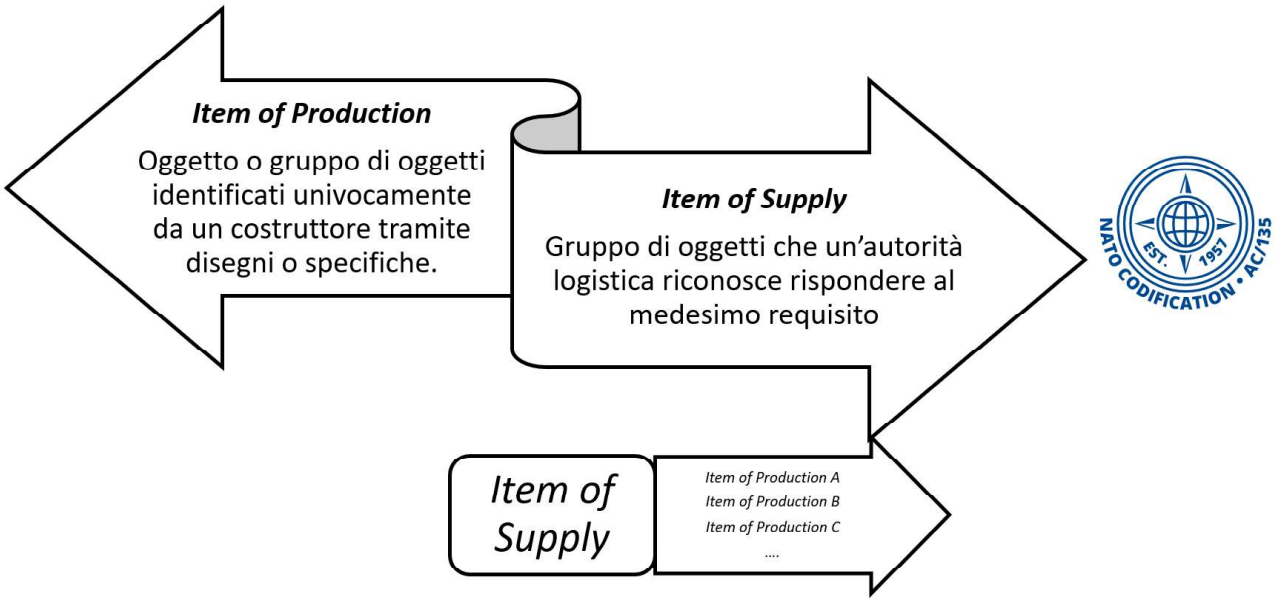


Figura 5: Concetti di *item of production* (singolo *reference primario*) e *item of supply* (requisito derivante dai codici Gruppo e Classe, INC e MRC definiti per il NATO *Stock Number*).

Nella stringa del *reference* sono indicati l'NCAGE in associazione al *part number* assegnato dal costruttore, ovvero del numero di disegno o del numero di specifica atto ad indentificare univocamente l'*item of production*, nel seguito "stringa NCAGE P/N".
In aggiunta alla stringa NCAGE + P/N ad ogni *reference* sono associati i codici[7]:
– *References Number Category Code* (RNCC);
– *Reference Number Variation Code* (RNVC);
– *Document Availability Code* (DAC);
– *Reference Number Justification Code* (RNJC);
– NATO *Reference Number Action Activity Code* (RNAAC);
– *Reference Number Status Code* (RNSC);
– *Reference Number Format Code* (RNFC).

Il significato di dettaglio dei singoli codici è riportato nella *Sub-Section* 232 *Quality of Reference Numbers* della pubblicazione ACodP-1 mentre i valori numerici che possono assumere sono indicati tabelle di cui nell'*Annex* G della stessa pubblicazione. Ad ogni modo la *web application* SIAC guida l'utente con un percorso passo-passo all'inserimento dei *reference codes*.

7.4. IREF0

Nei casi particolari in cui non sia possibile stabilire la *Design control authority*, si ricorre all'uso di *Standard Reference*. In queste circostanze, l'identificazione viene effettuata utilizzando il codice NCAGE "IREF0", che funge da sostituto del riferimento primario per permettere comunque la codificazione dell'articolo.
L'uso del codice IREF0 deve essere preventivamente autorizzato dall'OCC.

[7] I dettagli sui singoli codici sono riportati alla *Sub-Section* 232 – *Quality of Reference Numbers* mente i valori che possono avere ed il loro significato sono riporti nelle tabelle di cui all'*Annex* G della pubblicazione ACodP-1.

7.5. CodSP-23

Esiste un elenco di articoli, discriminati per codice INC e definiti *Common Items of Supply,* per i quali l'identificazione deve avvenire esclusivamente tramite dati identificativi. L'elenco dei codici INC del materiale rientrante in questa categoria è riportato nel documento CodSP-23 redatto dall'AC/135. Esso corrisponde a materiale rientrante in quello unificato.

8. MARCATURA DEGLI ARTICOLI, ESTREMI NEI DOCUMENTI CONTABILI E PREZZO UNITARIO DI INVENTARIO

8.1. Marcatura degli articoli

Sebbene il NATO *Codification System* rimandi le modalità di marcatura fisica dei materiali alle modalità nazionali (cfr. ACodP-1 *Sub-Section* 124) allo stesso modo disciplina che la marcatura fisica dei materiali con il NATO *Stock Number* debba essere evitata in quanto gli NSN sono soggetti a manutenzione e possibile variazione nel corso del ciclo di vita dei materiali.

Al riguardo, in aderenza alle modalità implementative dello STANAG 2290 per materiali non serializzati, la marcatura dei materiali avverrà con il codice NCAGE della *Design control authority* ed il relativo *part number* (ovvero la stringa alfanumerica NCAGE P/N). Tale stringa potrà essere eventualmente riportata in codice a barre secondo lo *standard* CODE 128 (ISO/IEC 15417), previsto dalla pubblicazione NATO AAITP-09 coperta da STANAG 4329.

8.2. Identificazione dei materiali nei documenti contabili

L'art. 519 "Scritture contabili" del DPR 90/2010 prevede che nelle scritture contabili i materiali siano indicati con "*gli estremi di codificazione*". Al riguardo, al fine di aderire alle modalità di codifica per *item of supply* previste dal NATO *Codification System* per "estremi di codificazione" sono da intendersi il codice NCAGE della *Design control authority* ed il relativo *part number* (ovvero la stringa alfanumerica NCAGE P/N), a tali dati sono altresì associati il Numero Unificato di Codificazione ovvero i Numeri Unificati di Codificazione cui ciascun materiale è associato.

8.3. Prezzo unitario di inventario

L'art. 520, comma 8, del DPR 90/2010 prevede che nei documenti contabili il materiale sia descritto, tra gli altri, dal "*prezzo unitario di inventario*" disciplinando unitamente al successivo comma 9 le relative modalità di identificazione di tale valore. Inoltre il citato comma 9 dispone che tale valore sia periodicamente aggiornato.

Atteso che lo stesso articolo del DPR disciplina le modalità per l'esecuzione della contabilità dei materiali in ottemperanza al Sistema Europeo dei Conti (SEC), il valore del "prezzo unitario di inventario" registrato all'atto della codificazione del materiale è da intendersi quale mero indicatore logistico senza effetti contabili, che rimangono nelle competenze dei singoli Enti, Distaccamenti e Reparti dell'A.D..

Ad ogni modo la validazione del "prezzo unitario di inventario" è responsabilità precipua della stazione appaltante responsabile dell'acquisizione ovvero, a carattere generale, dell'ente dell'A.D. che chiede la codifica del materiale in quanto unici tenutari della documentazione amministrativa relativa al prezzo d'acquisto ovvero quello di costo o di stima.

L'aggiornamento periodico del "prezzo unitario di inventario" è operato dall'OCC all'atto dell'iscrizione di nuovi *item of production* in un Numero Unificato di Codificazione ovvero su richiesta dell'OLFAC.

9. NUMERI DI CODIFICAZIONE AD USO NAZIONALE

Il principio generale di interoperabilità delle FF.AA. italiane con quelle dei paesi NATO e dei paesi *partner* fa sì che la linea generale sia quella di utilizzare per la codificazione nazionale esclusivamente NATO *Stock Number*. Tuttavia, in alcuni e ben specifici casi può essere

opportuno disporre di numeri di codificazione ad uso esclusivo nazionale. In tal modo sarà possibile ridurre le tempistiche per la codificazione definitiva (serie 15U), codificare materiale non ricadente tra quello gestito con il NCS e limitare la diffusione di informazioni relative a materiale in uso alle FF.AA. italiane.
Parimenti viene riconosciuta, nel settore del solo materiale commerciale, la piena autonomia delle FF.AA. ad adottare delle proprie numerazioni di F.A. al fine di consentire all'OCC di concentrare le risorse sulle attività destinate al materiale militare.

9.1. Serie 15U

I numeri unificati di codificazione della serie 15U sono rilasciati dall'OCC per materiale avente *Design control authority* in un paese NATO o *partner* contestualmente alla richiesta di rilascio di un NATO *Stock Number* definitivo secondo le procedure in vigore nel NCS. Pertanto i numeri unificati di codificazione serie 15U hanno la funzione primaria di "numero transitorio di codificazione" ai sensi dell'art. 520 comma 9 del D.lgs. 90/2010.
Laddove l'NCB del paese NATO o *partner* ove ha sede la *Design control authority* non dovesse rilasciare il relativo NATO *Stock Number*, il numero unificato di codificazione serie 15U rimarrà attivo quale numero unificato ad uso esclusivo nazionale. Resta salva la facoltà dell'ente dell'A.D. che aveva originariamente chiesto la codificazione di provvedere ad una nuova richiesta di codifica adottando, nella stessa, le indicazioni fornite dall'NCB del paese NATO o *partner* all'atto del rigetto.
Il NATO *Stock Number* definitivo eventualmente associato, anche in momenti successivi alla richiesta originaria, ai *reference* di numero unificato serie 15U è contestualmente associato nella base dati nazionale.

9.2. Serie 15S

Considerato che nel NATO *Codification System* non possono essere gestiti i materiali che permangono in uso alle Forze Armate per scopi di interesse storico e culturale ovvero materiale acquisito per scopi esclusivamente espositivi per la codificazione di tali materiali è adottata la serie unificata ad uso esclusivo nazionale 15S.
Le istanze volte alla richiesta della codifica di materiale ricadente in tale tipologia potranno essere avanzate esclusivamente dagli OLFAC e nelle stesse dovrà essere data assicurazione di aver già provveduto a tutte le attività previste dal vigente quadro normativo in materia di beni culturali.

9.3. Serie 15R

Tenuto conto l'accesso ai dati dei NATO *Stock Number*, ivi inclusi i dati identificativi (MRC), è aperto ad un livello NATO UNCLASSIFIED[8] ad autorità governative ed operatori commerciali dei paesi NATO e dei paesi partner che aderiscono al NATO *Codification System*, laddove sia necessaria la codifica di materiale le cui informazioni o la sua stessa esistenza sia da considerarsi quale INFORMAZIONE NON CLASSIFICATA CONTROLLATA ad uso esclusivo nazionale, l'OCC rilascerà numeri unificati di codificazione ad uso esclusivo nazionale serie 15R.
Analogamente l'OCC rilascerà numeri unificati di codificazione della serie 15R nel caso in cui le informazioni afferenti al materiale o la sua stessa esistenza sia da considerarsi quale informazione classificata. In tal caso saranno adottate le necessarie previsioni per la sanitizzazione dei dati da riportare nella base dati nazionale.
L'esigenza di disporre di numeri unificati di codificazione serie 15R dovrà essere prospettata dall'ente appaltante all'OCC prima della riunione preliminare sulla codificazione.

[8] E pubblicati nel NATO *Master Catalogue of References for Logistics* (NMCRL).

9.4. Serie ad uso delle FF.AA.

Presso le FF.AA. permangono in uso numeri di codificazione di Forza armata rilasciati nelle serie 15E dall'Esercito Italiano, 15M e 15T dalla Marina Militare, 15A dall'Aeronautica Militare e 15C dall'Arma dei Carabinieri. La disciplina di utilizzo dei numeri di codificazione delle citate serie è adottata, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera o) del DPR 90/2010[9] dai rispettivi ordinamenti di F.A..

Ad ogni modo, al fine di assicurare l'interoperabilità delle FF.AA. italiane con quelle dei paesi NATO e dei paesi *partner* che aderiscono al NATO *Codification System* – NCS l'adozione di tali numeri di codificazione deve essere limitata ai soli casi di materiale commerciale per il quale non sia previsto in alcun modo l'impiego in operazioni militari.

Le serie ad uso delle FF.AA. non possono essere utilizzate per il materiale ricadente nell'alveo del D.lgs 208/2011.

10. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

10.1. Procedura di AssignNIIN

Ai sensi della pubblicazione ACodP-1[10] l'OCC è responsabile per la trattazione delle richieste di assegnazione di NSN provenienti dai paesi NATO e *partner*. In particolare la procedura prevede che l'OCC si metta in contatto con la *Design control authority* individuata dal paese richiedente e verificate le informazioni, provveda al rilascio del NSN ovvero al rigetto della richiesta.

Tenuto conto dell'altissimo numero di richieste le comunicazioni con le *Design control authority* sono gestite in modalità automatizzata nella *web application* SIAC e comunque visibili nell'area dell'operatore economico (limitando le informazioni a quelle del *reference* al fine di eliminare qualsiasi possibilità di diffusione a terzi di dati commerciali in caso di errori da parte del richiedente nell'individuare la *Design control authority*).

L'operatore economico, in forza alla clausola contrattuale con la quale ha fornito il materiale all'utilizzatore finale[11] e comunque alla volontà di fornire tale collaborazione manifestata all'atto dell'assegnazione delle utenze sulla *web application* SIAC, provvede alla verifica dei dati ed alla valorizzazione dei relativi MRC al fine di consentire all'OCC il rilascio del NSN secondo le tempistiche previste dalle procedure in vigore nel NATO *Codification System*.

L'assenza di collaborazione da parte dell'operatore economico indicherà la mancanza di volontà da parte dello stesso di fornire all'OCC il supporto nella verifica di *reference*, garantito all'atto dell'abilitazione delle utenze. Laddove l'assenza di collaborazione si protrarrà per oltre sei (6) mesi le utenze SIAC dell'operatore economico saranno disabilitate con possibilità di riabilitazione solo in seguito alla conferma di fornire collaborazione nella procedura di AssignNIIN.

10.2. *Direct Codification*

Al fine di semplificare le operazioni di assegnazione di NSN per materiale destinato a paesi NATO e partner gli operatori economici nazionali potranno presentare istanza all'OCC nella quale richiedere di poter fornire i dati codificativi secondo la procedura di *Direct Codification*[12].

L'OCC valuterà l'istanza e verificherà con l'NCB del paese NATO o partner la volontà di procedere secondo tale approccio alternativo e disporrà le discenti azioni di dettaglio.

---

[9] "*I Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare:…. esercitano le attribuzioni connesse all'attività logistica, emanando le necessarie direttive e norme tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in materia di organizzazione, direzione e controllo dei relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi, materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione, dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio…*".

[10] *Section 130 – National Responsibilities*

[11] Che prevede, ai sensi dello STANAG 4177, l'obbligo di collaborare con il *National Codification Bureau* italiano.

[12] *ACodP-1 Sub-Section 436 - Alternative Approaches to Codification Requests*

La possibilità di procedere secondo tale approccio potrà altresì essere verificata con l'operatore economico e l'NCB del paese NATO o *partner* direttamente dall'OCC nei casi in cui ritenesse questo approccio vantaggioso.

10.3. Cooperazione sulla NSN *Cancellation*

Il sistema di codificazione NATO adotterà modalità operative automatizzate per la gestione delle proposte di cancellazione dei NSN.
Le richieste di cancellazione internazionali saranno gestite secondo la formula del silenzio-assenso.
Al fine di strutturare una risposta nazionale tempestiva ed efficace per fermare il meccanismo del silenzio assenso a fronte del significativo flusso di richieste previsto, entro sei mesi dall'implementazione in Italia di tali modalità operative automatizzate, gli OLFAC comunicheranno all'OCC l'elenco completo dei NSN effettivamente in uso.
Successivamente, con cadenza mensile gli OLFAC invieranno all'OCC:

- l'elenco degli NSN non più in uso nella F.A.;
- l'elenco dei nuovi NSN in uso nella F.A.;
- l'elenco degli aggiornamenti dei "prezzi unitari di inventario" per i materiali già codificati.

In tal modo la banca dati nazionale rimarrà costantemente allineata alle reali esigenze operative, riducendo la necessità di analisi d'urgenza in risposta a richieste estere e garantendo la piena integrità dei dati nel catalogo NMCRL.
Inoltre con tale flusso dati si provvederà alle previsioni di cui all'art. 520, comma 9, ultimo periodo del DPR 90/2010.

11. MANUTENZIONE NUC E NSN

La manutenzione è l'insieme delle operazioni necessarie per mantenere costantemente aggiornati i dati tecnici, i riferimenti e le informazioni gestionali associati a un articolo già codificato (NUC/NSN) e per assicurarne la corretta diffusione a tutti gli Enti interessati.

11.1. Tipologie di interventi di manutenzione

Gli interventi di manutenzione si attivano quando si rende necessario:

- revisionare i dati: aggiornare caratteristiche tecniche (MRC), codice di gestione o variare i riferimenti (*Reference Number*);
- cancellare un codice: eliminare un NSN dal sistema a causa di duplicazioni, errori di identificazione o cessazione definitiva dell'impiego dell'articolo;
- ripristinare un codice (*Reinstatement*): riattivare un NUC/NSN precedentemente cancellato qualora l'articolo di rifornimento torni ad essere necessario nel ciclo logistico;
- aggiornare la classificazione: variare il gruppo/classe o la denominazione (INC) in conformità con l'evoluzione dei manuali NATO 15-H2 e 15-H6.

11.2. Modalità di richiesta per articoli nazionali

Gli operatori economici che risultano iscritti nei *reference* e gli Enti dall'A.D. possono, attraverso apposita istanza, richiedere all'OCC la manutenzione di un dato NSN/NUC. Tale manutenzione può essere richiesta per operazioni di aggiornamento che prevedono la revisione tecnica dei materiali, il caricamento di eventuali modifiche dimensionali, la gestione delle "Schede dei Dati di Gestione", la modifica del Gruppo/Classe e dell'INC.
Per la manutenzione è necessario che il produttore/fornitore dell'articolo comunichi all'OCC la modifica da implementare, allegando apposita scheda tecnica dell'articolo, in cui sia chiaramente indicato il codice prodotto (*part number*) e l'NCAGE.

L'eventuale istanza di terze parti per la rettifica dei dati di un NSN/NUC deve comprendere, oltre alla scheda tecnica dell'articolo, anche apposita attestazione del produttore/fornitore a conferma della modifica da apportare.
Per i NSN/NUC italiani, l'OCC, appurata la validità della richiesta, procederà direttamente alla modifica richiesta. Per i NSN non italiani, l'OCC provvederà ad inviare apposita istanza al paese estero competente che potrà accogliere o meno la richiesta.

11.3. Documentazione a supporto

Ogni richiesta di manutenzione deve essere giustificata da documentazione tecnica oggettiva (disegni, estratti di cataloghi aggiornati, specifiche tecniche o dichiarazioni del costruttore). La mancanza o l'incompletezza della documentazione è motivo di rigetto della richiesta sia da parte dell'OCC che degli NCB esteri.

12. CODIFICA DI MATERIALE AFFERENTE A SISTEMI D'ARMA COMPLESSI

12.1. Progetti nazionali

Al fine di raggruppare i NSN afferenti al medesimo sistema complesso, in modo da gestire in maniera agevolata tutti i relativi NSN, è facoltà degli NCB istituire dei *National Codification Project Code*. L'esigenza di istituire un codice di progetto è rappresentata all'OCC dall'Ufficio di programma ovvero dalla Direzione tecnica che ha ricevuto il mandato per l'acquisizione del sistema complesso, sentiti gli OLFAC.

12.2. Progetti comuni e progetti comuni NATO

Parimenti, in caso di acquisizione di sistemi complessi nell'ambito di una cooperazione internazionale, gli NCB coinvolti possono istituire d'intesa tra le parti un *Common Project* o un NATO *Project*. L'esigenza di istituire un *Common Project* è coordinata tra l'OCC ed il competente Ufficio di programma.

13. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

13.1. Materiali costituenti beni mobili registrati

Per le richieste di codifica relative a materiali costituenti beni mobili da iscriversi nei pubblici registri o comunque soggette a obblighi di pubblicità (quali ad esempio veicoli ruotati o armi portatili), l'ente dell'A.D. che chiede la codifica deve riportare, nell'istanza, gli estremi dell'atto con il quale ha chiesto alla competente articolazione dell'A.D. che il materiale in questione sia iscritto nel rispettivo registro.
Detta incombenza è da considerarsi assolta d'ufficio per l'ente dell'A.D. che detiene il registro e le sue articolazioni.

13.2. Materiali acquisiti tramite contratti di leasing

Per materiali acquisiti temporaneamente dall'A.D. con contratti di *leasing* è possibile richiedere la codifica previa preventiva autorizzazione dell'OCC da richiedere nell'ambito della riunione preliminare e che sarà rilasciata tenuto conto della necessità di creare un NATO *Stock Number* nel quale possano ricadere tutti i potenziali *item of production* corrispondenti all'*item of supply* definito nel contratto di *leasing*.

13.3. Codificazione degli articoli descritti in specifiche tecniche e capitolati tecnici

La codificazione degli articoli individuati a mezzo di capitolato o di specifica tecnica redatti dalle competenti Direzioni tecniche e dalla Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali, ovvero degli OLFAC, dovranno riportare il codice NCAGE della Direzione che ha redatto il capitolato o la specifica tecnica e come *reference number* il numero o l'identificativo della specifica tecnica o del capitolato.

Relativamente ai capitolati tecnici che contengono più articoli, inoltre, il numero di capitolato tecnico, che nella struttura dei dati di codificazione corrisponde al *reference number*, deve essere seguito da un suffisso che specifichi la particolarità (taglia, dimensione, tipologia specifica, ecc.) dell'articolo stesso.
Ad esempio, per differenziare le taglie di un capitolato tecnico inerente articoli di vestiario, il numero di capitolato utilizzato ai fini codificativi dovrà essere seguito dalla taglia e dall'indicazione del *drop* opportunamente identificabili (per esempio "numero di capitolato + uniformi + taglia + drop" = "1038/UI-VEST-XS" con denominazione "TENUTA DA NAVIGAZIONE").

13.4. Codificazione dei materiali di facile consumo

Ai sensi dell'art. 520, comma 7, del DPR 90/2010 per i materiali di "facile consumo"[13], la codifica è prevista esclusivamente nei casi in cui gli stessi siano destinati al rifornimento di magazzini a contabilità giudiziale.
Al riguardo, l'ente dell'A.D. che chiede la codifica di tale tipologia di bene deve riportare nell'istanza l'espressa dichiarazione che il materiale per il quale è chiesta la codifica è "destinato al rifornimento di magazzini a contabilità giudiziale".

13.5. Codificazione dei beni immateriali

Nel rimarcare che gli obblighi di codificazione discendenti dal DPR 90/2010, Libro terzo "Amministrazione e contabilità", Titolo I "Disciplina dell'amministrazione", Capo VIII "Gestione dei materiali" (artt. 515-520) si evidenzia che per i beni immateriali (quali programmi informatici, pubblicazioni di carattere tecnico e logistico, licenze di uso commerciale e/o le opere frutto di ingegno) non è prevista in alcun caso la codificazione.
Per il *software* ricadente nel campo di applicazione del d.lgs. 7 marzo 2005, N. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", in particolare tutto il *software* **non** finalizzato all'esercizio delle attività e funzioni di difesa, si rimanda alle vigenti disposizioni in materia.
Per il *software* installato a bordo dei sistemi d'arma o nei sistemi di comando e controllo potrà essere chiesta la codificazione nel solo caso in cui lo stesso sia presente nella gestione della configurazione del sistema d'arma o del sistema di comando e controllo.
Analogamente, per le pubblicazioni a carattere tecnico e logistico sarà possibile chiedere la codificazione dei relativi supporti cartacei, ottici, magnetici, esclusivamente nel caso in cui sia necessario tenerne traccia nella gestione della configurazione dei sistemi d'arma cui si riferiscono. In tal caso, il prezzo unitario di inventario sarà da intendersi quello relativo alla riproduzione della pubblicazione sul relativo supporto.

14. ASSEGNAZIONE NCAGE UTENZE *WEB APPLICATION* SIAC

14.1. Richiesta di assegnazione del codice NCAGE

Il codice **NCAGE** (NATO *Commercial and Governament Entity Code*) è il presupposto indispensabile per l'identificazione univoca di un produttore, fornitore o organismo all'interno del sistema di codificazione NATO. Il codice NCAGE è usato anche per altri scopi dai paesi che aderiscono al NATO *Codification System*.
Il requisito oggettivo per richiedere l'assegnazione di un codice NCAGE per gli operatori economici residenti in Italia è la registrazione nel Registro delle Imprese.
Al riguardo al fine di garantire l'implementazione del principio di *data once* e la successiva interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la partita IVA ovvero il codice fiscale dell'Ente costituiscono chiave primaria nell'assegnazione dei codici NCAGE.

[13] Definiti all'art. 520 comma 1 del DPR 90/2010 come i "*materiali e gli oggetti che, per l'uso cui sono destinati, si deteriorano rapidamente o si esauriscono contestualmente alla messa in uso*".

L'assegnazione di codici NCAGE a persone fisiche, comunque possibile ai sensi delle procedure NATO, è limitata alle sole documentate esigenze di partecipazione a procedure d'appalto presso stati esteri o agenzie che richiedono il codice NCAGE come prerequisito.
L'assegnazione di codici NCAGE plurimi per un singolo operatore economico è valutata esclusivamente in base alle ricadute gestionali e logistiche per l'OCC e le FF.AA. Ad ogni modo tutti i siti produttivi per i quali viene rilasciato l'NCAGE devono essere presenti nella visura camerale.
L'assegnazione del codice non comporta oneri finanziari per il richiedente.
Con l'assegnazione dell'NCAGE l'operatore economico si impegna, fino all'effettiva implementazione dell'interoperabilità del SIAC con Piattaforma Digitale Nazionale Dati, a comunicare all'OCC qualsiasi aggiornamento dei dati riportati nel Registro delle Imprese.
L'elenco completo degli NCAGE è riportato nel "manuale H4" (disponibile su *tool web* gestito da NSPA https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home).

14.2. Richiesta di assegnazione del codice CEODIFE

Il codice **CEODIFE** è il presupposto indispensabile affinché gli Enti dell'A.D. possano provvedere all'*iter* di codificazione dei materiali.
Il codice è assegnato da OCC tenendo conto delle richieste pervenute e delle specifiche modalità organizzative segnalate dal richiedente.
Ad ogni CEODIFE è associato un responsabile che, in autonomia, attiva gli account al personale del proprio ente delegato alle attività di cui alla presente direttiva.
Con l'assegnazione del codice CEODIFE l'Ente dell'A.D. si impegna a comunicare all'OCC qualsiasi aggiornamento nei dati che lo riguardano, ivi incluso il nominativo del responsabile.

14.3. Richieste di utenze per la Web Application SIAC

L'accesso alle funzionalità del SIAC è regolato da una procedura di registrazione online finalizzata al rilascio delle credenziali di accesso.

1. prerequisito**:** per ottenere l'abilitazione al sistema, l'operatore economico / Ente dell'A.D: deve già essere in possesso di un codice **NCAGE/CEODIFE** valido.
2. registrazione del Responsabile**:** il rappresentante legale (ovvero soggetto da questi delegato) delegato dell'operatore economico / rappresentante dell'ente dell'A.D effettua la registrazione iniziale sul portale SIAC per ottenere le credenziali.
3. Gestione dei delegati**:** una volta effettuato il primo accesso, il Responsabile del NCAGE/CEODIFE ha la facoltà di creare automaticamente ulteriori utenze per i propri collaboratori. In questa fase, il Responsabile dell'NCAGE/CEODIFE definisce i diversi livelli di profilazione per ogni utente delegato, abilitandolo a operare sul sistema secondo le necessità operative dell'operatore economico / Ente dell'A.D.

Con l'assegnazione delle utenze, l'operatore economico si impegna a provvedere alla procedura di AssignNIIN di cui al precedente paragrafo 10.1.
Tutti i dati personali relativi ai titolari delle utenze sono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e sono soggetti a preventiva informativa sul trattamento.

15. FORMAZIONE CONTINUA E *TRAINING ON THE JOB*

15.1 Profili professionali e livelli di competenza

In aderenza ai requisiti di qualità e tracciabilità del sistema di codificazione NATO, sono identificati quattro profili professionali per il personale addetto alle attività di codifica (Allegato B):

1. livello 1: Operatore SIAC presso gli Enti
2. livello 2L: Operatore presso gli enti logistici / Direzioni tecniche
3. livello 2C: Operatore presso l'OCC

4. livello 3: Manager presso l'OCC

Questi livelli assicurano che ogni fase sia condotta da personale con competenze adeguate alla complessità dell'incarico.

15.2 Coordinamento delle attività formative e docenza

L'OCC:

1) assicurerà semestralmente dei seminari formativi in modalità *webinar* per gli operatori di cui al Livello 1;
2) coordinerà con l'Ufficio Formazione Specialistica e Didattica (DIFEFORM) l'attivazione dei percorsi formativi ed assicurerà le attività di docenza per le attività del Livello 2.

Per i corsi di Livello 3 si rimanda a quelli organizzati dall'NCB *College* dell'AC/135 o dagli NCB spagnolo, francese e ceco.

ALLEGATI

A. Clausola contrattuale *standard* di codificazione – Edizione 2026

B. Profili di conoscenze e competenze per il personale da impiegare nel settore della codificazione dei materiali

Allegato A

CLAUSOLA *STANDARD* DI CODIFICAZIONE – Edizione 2026

Art. 1 (Requisito di codificazione)

Affinché il materiale oggetto di fornitura possa essere introdotto nel ciclo logistico della Forza Armata destinataria, è necessario provvedere alla codificazione di esso secondo le previsioni della direttiva DNA-R3-002 che il Contraente dichiara di conoscere e accettare.

Art. 2 (Dati identificativi e documenti tecnici)

Il Contraente si impegna a fornire i dati identificativi del materiale oggetto della fornitura e i relativi documenti tecnici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: disegni, estratti di cataloghi aggiornati, specifiche tecniche. I dati e i documenti saranno trattati per finalità istituzionali e, solo nel caso la *Design control authority* sia in un Paese NATO o non NATO che partecipa al NATO *Codification System*, scambiate con l'autorità di detto Paese con la formula "*Commercial in Confidence*".

Art. 3 (Riunione preliminare sulla codificazione)

All'avvio dell'esecuzione contrattuale il Responsabile Unico del Progetto, ovvero il Direttore dell'Esecuzione, se nominato, convoca la riunione preliminare sulla codificazione alla quale potrà essere invitato l'Organo logistico della Forza Armata destinataria del materiale e potrà avvenire anche in modalità videoconferenza.

Durante la riunione preliminare l'Ente appaltante:

- si assicurerà che le attività da porre in essere da parte del Contraente siano note allo stesso;
- comunicherà al Contraente i codici CEODIFE da inserire nel SIAC per predisporre le richieste di codifica del materiale corrispondenti all'articolazione dell'A.D. che interverrà nel processo di validazione delle liste e quella che potrà avere visione complessiva dell'*iter*;
- definirà, eventualmente in concorso con gli Organi logistici di Forza Armata, i livelli di dettaglio con cui il Contraente dovrà predisporre le *Spare Part Codification List*, in funzione dei requisiti manutentivi e logistici e secondo la struttura analitica che sarà riportata nella documentazione tecnica propria del materiale e le relative modalità di supporto logistico nel ciclo di vita;
- verificherà l'eventuale necessità di richiedere Numeri Unificati di Codificazione serie 15R (vedasi paragrafo 9.3 della direttiva DNA-R3-002) e, nel caso, ne farà immediata richiesta all'OCC.

Art. 4 (*Spare Part Codification List*)

Sulla base degli esiti della riunione preliminare il Contraente predisporrà entro _____giorni le liste degli articoli da codificare (*Spare Part Codification List*) condividendole con l'Ente appaltante a mezzo posta elettronica certificata.

Il materiale da codificare sarà suddiviso in base al Paese di residenza della *Design control authority*. In particolare, i materiali aventi *Design control authority* residente nei Paesi NATO e *Tier* 2 che aderiscono al NATO *Codification System,* dovranno essere indicati in una o più "liste estere". I materiali aventi *Design control authority* residente in Italia o in Paesi non-NATO e non *Tier* 2, dovranno essere riportati in una o più liste italiane.

In tutti i casi il materiale indicato nelle *Spare Part Codification List* deve già riportare il Gruppo e la Classe, il relativo codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata e, laddove già assegnato, il relativo Numero Unificato di Codificazione, con indicazione della sussistenza o meno della necessità di aggiornare i relativi dati[14].

[14] Il mero aggiornamento del "prezzo unitario di inventario" **NON comporta** la necessità di aggiornamento dei dati codificativi.

L'Ente appaltante NON approverà *Spare Part Codification List* in assenza di denominazioni NATO approvate.
Laddove l'Ente appaltante non riuscisse a definire il codice INC corrispondente ad una denominazione NATO approvata potrà chiedere assistenza all'Organo Centrale di Codificazione.
Il Responsabile Unico del Progetto, ovvero il Direttore dell'Esecuzione se nominato, approveranno con proprio atto le *Spare Part Codification List*.

Art. 5 (Liste di *screening*)

Il Contraente, entro 10 (dieci) giorni dell'approvazione delle *Spare Part Codification List* di cui all'Art. 4, inserisce, nella *web application* SIAC, i dati relativi agli articoli inseriti nelle stesse e invia le liste all'Ente appaltante per la validazione dei dati e la formalizzazione della richiesta di *screening* all'Organo Centrale di Codificazione.
In ogni caso, nelle liste di *screening* non devono essere inseriti i dati riferiti a materiale già in possesso di Numeri Unificati di Codificazione per i quali non sia necessario aggiornare i relativi dati.
Il delegato dell'Ente appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico e amministrativo della rispondenza al contratto dei dati codificativi, provvederà a validare le liste sulla *web application* SIAC e predisporre la formale richiesta di *screening* all'Organo Centrale di Codificazione.
L'OCC comunicherà all'Ente appaltante e al contraente l'esito delle attività di *screening* per la predisposizione, ove necessario, delle liste di codifica per gli articoli per i quali dallo *screening* non è emersa la possibilità di associare a NATO *Stock Number* attivi. Nella comunicazione saranno altresì comunicati eventuali difformità formali o sostanziali al rilascio di numeri di codificazione.

Art. 6 (Liste di codifica)

Entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'esito delle attività di *screening* di cui all'art. 5, il Contraente dovrà inserire nella *web application* SIAC i dati identificativi per gli articoli per i quali dallo *screening* non è emersa la possibilità di associare a NATO *Stock Number* attivi.
Il delegato dell'Ente appaltante, responsabile dal punto di vista tecnico e amministrativo della rispondenza al contratto dei dati codificativi, provvederà a validare le liste sulla *web application* SIAC e predisporre la formale richiesta di codifica all'Organo Centrale di Codificazione.
L'OCC analizzerà i dati inseriti e comunicherà all'Ente appaltante e al contraente l'assegnazione dei Numeri Unificati di Codificazione / NATO *Stock Number* per le liste nazionali, dei Numeri Unificati di Codificazione serie 15U e richiesta di NATO *Stock Number* al competente Paese estero per le liste estere.
Nella comunicazione saranno altresì comunicati eventuali difformità formali o sostanziali al rilascio di numeri di codificazione.
Le attività di *screening* e codifica possono avvenire in una sola *tranche* con l'invio delle "Liste di *screening* e codifica". Restano salve le altre indicazioni inerenti la validazione e trasmissione delle liste da parte dell'Ente appaltante e la successiva elaborazione e notifica dell'esito da parte dell'OCC, di cui al presente Articolo 6 e al precedente Articolo 5.

Art. 7 (Codificazione definitiva materiali di origine estera) [EVENTUALE]

Laddove, per i materiali aventi *Design control authority* residente nei Paesi NATO e *Tier* 2 che aderiscono al NATO *Codification System*, la competente autorità estera non dovesse rilasciare un NATO *Stock Number* definitivo, tale evenienza sarà notificata all'Ente appaltante e al Contraente. Il Contraente entro _____ giorni dalla notifica dovrà prendere atto del motivo del rigetto e predisporre a favore dell'Ente appaltante la relativa richiesta di codifica definitiva.

Art. 8 (Penali)

Ai fini dell'applicazione delle penali, i termini per la presentazione delle *Spare Part Codification List*, delle liste di *screening*, delle liste di codifica saranno sommati e considerati come unico

termine complessivo.

II ritardo del Contraente nell'adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà una penale così come disciplinato dall'art. _____ (Penali) del contratto.

Art. 9 (Garanzie)

Entro 5 (cinque) anni dalla data di accettazione definitiva della fornitura (o di emissione del certificato di regolare esecuzione), l'Ente appaltante o direttamente l'Organo Centrale di Codificazione potranno richiedere al Contraente, senza ulteriori oneri per l'A.D., tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività di codificazione.

PROFILI DI CONOSCENZE E COMPETENZE PER IL PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SETTORE DELLA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

Livello 1: Operatore SIAC NG presso gli Enti

Conoscenze e competenze

Conoscenze generali

1. Principi e *governance* del sistema di codificazione NATO

Conoscenza della metodologia

2. Identificazione dei fornitori: codici NCAGE (NATO *Commercial and Government Entity Code*)
3. Definizione ed identificazione degli articoli
   a. Lista delle parti da codificare (*Spare Part Coficiation Lists*)
   b. Dati di gestione
   c. Dati identificativi
   d. Identificazione di articoli di origine estera
   e. *Reference Number*

Conoscenza della procedura

4. Clausola standard di codificazione

Competenza sulle modalità implementative

5. Attivazione codice CEODIFE ed utenze per gli operatori
6. Validazione e rifiuto liste da parte degli Enti appaltanti sul SIAC NG

Obiettivo del corso formativo / percorso di autoformazione

Acquisire gli elementi di base relativi al quadro di conoscenze e le competenze implementative previste per il profilo.

L'attività formativa è supportata da un seminario organizzato a cadenza semestrale dal 2° Ufficio del III Reparto della DNA.

Livello 2L: Operatore presso gli Enti LOGISTICI / DIREZIONI TECNICHE

Conoscenze e competenze (in aggiunta al livello 1)

Conoscenze generali

1. Generalità sulle procedure NATO per lo scambio dati e pubblicazione sul NMCRL

Conoscenza della metodologia

2. Conoscenza del *wide concept* e del *narrow concept* e del tipo di NSN
3. Identificazione degli articoli/materiali sulla base delle specifiche tecniche
4. Codifica dei materiali sulla base dei requisiti manutentivi e logistici

Conoscenza della procedura

5. Generalità sulla pubblicazione ACodP-1 NATO *Manual on codification*
6. *Standard* A2000M
7. CodSP23 per materiale unificato e *standard reference* IREF0
8. Procedura di *Direct Codification*
9. Conoscenza di dettaglio delle *Item Identification Guides*
10. Manutenzione degli NSN

Competenza sulle modalità implementative

11. Ricerca su NMCRL / SIAC NG degli NSN già attivi per il materiale di interesse
12. Generazione / validazione di SPCL sulla base del *wide concept* o *narrow concept*
13. Generazione / validazione di SPCL sul SIAC NG

Obiettivo del corso formativo / percorso di autoformazione

Fornire gli elementi avanzati per la codifica secondo le modalità NATO per i materiali da inserire nel ciclo logistico delle FF.AA..

Il percorso di autoformazione avviene mediante il materiale messo a disposizione in modalità *e-learning* sul sito di NSPA e le integrazioni documentali che possono essere richieste al 2° Ufficio del III Reparto della DNA.

L'attività formativa frontale è supportata dai:

- *Course for Codifiers and Logisticians*, della durata di due settimane organizzato annualmente dal NCB *College* (in inglese);
- *Course for Codifiers*, della durata di due settimane organizzato ogni due anni dal NCB della Repubblica Ceca (in inglese);
- *Course for Codifiers*, della durata di tre settimane organizzato ogni due anni dal NCB della Spagna (in spagnolo);
- *Basic Codification Course*, della durata di otto giorni organizzato in maniera aperiodica dal NCB della Francia (in inglese).

Livello 2C: Operatore presso L'ORGANO CENTRALE DI CODIFICA (*NATIONAL CODIFICATION bureau*)

Conoscenze e competenze (in aggiunta al livello 1)

Conoscenze generali

1. Generalità sulla definizione dei requisiti manutentivi e logistici

Conoscenza della metodologia

2. Conoscenza del *wide concept* e del *narrow concept* e del tipo di NSN
3. Identificazione degli articoli/materiali sulla base delle specifiche tecniche
4. Procedura NATO per lo scambio dati
5. Consultazione del NMCRL

Conoscenza della procedura

6. Generalità sulla pubblicazione ACodP-1 NATO *Manual on codification*
7. *Standard* A2000M
8. CodSP23 per materiale unificato e *standard reference* IREF0
9. Conoscenza di dettaglio delle *Item Identification Guides*

Competenza sulle modalità implementative

10. Implementazione della procedura di *Direct Codification*
11. Manutenzione degli NSN
12. Assegnazione e manutenzione degli NCAGE
13. Assegnazione dei codici CEODIFE ed attivazione delle utenze
14. Ricerca avanzata NMCRL
15. Utilizzo dei portali *Online Collaboration Tool* (OCT), *Online Maintenance Tool* (OMT), *Management Information System* (MIS) e NATO *Mailbox System* NMBS.
16. Piena padronanza del SIAC NG

Obiettivo del corso formativo / percorso di autoformazione

Fornire gli elementi avanzati per lo svolgimento delle attività gestionali di codificazione secondo le modalità NATO.

Il percorso di autoformazione avviene mediante il materiale messo a disposizione in modalità *e-learning* sul sito di NSPA, gli altri documenti citati e i manuali dei portali.

L'attività formativa frontale è supportata dai:

- *Course for Codifiers and Logisticians*, della durata di due settimane organizzato annualmente dal NCB *College* (in inglese);

- *Course for Codifiers*, della durata di due settimane organizzato ogni due anni dal NCB della Repubblica Ceca (in inglese);
- *Course for Codifiers*, della durata di tre settimane organizzato ogni due anni dal NCB della Spagna (in spagnolo);
- *Basic Codification Course*, della durata di otto giorni organizzato in maniera aperiodica dal NCB della Francia (in inglese).

Livello 3: *MANAGER* presso L'ORGANO CENTRALE DI CODIFICA (*NATIONAL CODIFICATION bureau*)

Conoscenze e competenze (in aggiunta ai livelli 1, 2L e 2C)

Conoscenze generali

1. Storia del sistema di codifica NATO
2. Organizzazione della NATO e della *Conference of National Armaments Directors*
3. Conoscenze di base relative alla sicurezza delle informazioni ed ai diritti di proprietà intellettuale
4. Conoscenza di base delle procedure finanziarie NATO
5. Gestione delle basi di dati

Conoscenza della metodologia

6. Organizzazione dell'AC/135 e rapporti con NSPA
7. Definizione del *budget* e suddivisione dei contributi alle attività dell'AC/135

Conoscenza della procedura

8. Standardizzazione NATO
9. Cooperazione internazionale nel settore degli armamenti

Competenza sulle modalità implementative

10. Gestione di riunioni e gruppi di lavoro in contesto internazionale
11. Definizione delle evoluzioni tecnologiche e di funzionalità del SIAC NG

Obiettivo del corso formativo / percorso di autoformazione

Fornire gli elementi avanzati per la direzione ed il coordinamento delle attività gestionali di codificazione secondo le modalità NATO.

Il percorso di autoformazione avviene mediante il materiale messo a disposizione in modalità *e-learning* sul sito di NSPA, gli altri documenti citati e i manuali dei portali.

L'attività formativa frontale è supportata dai:

- *Course for Managers and Directors*, della durata di una settimana organizzato annualmente dal NCB *College* (in inglese);
- *Codification Managers & Logisticians*, della durata di una settimana organizzato ogni due anni dal NCB della Repubblica Ceca (in inglese);
- *Training Course for Codification Managers*, della durata di una settimana organizzato ogni due anni dal NCB della Spagna (in spagnolo);
- *NCB Directors Course*, della durata di tre giorni organizzato in maniera aperiodica dal NCB della Francia (in inglese).